

BANCA D'ITALIA

*Sistema di gestione delle garanzie in pooling
e dei depositi in titoli*

Guida per gli operatori



MARZO 2011

INDICE

1 CARATTERISTICHE DEL SISTEMA	4
2 IL SISTEMA DI GESTIONE DELLE GARANZIE IN POOLING PER LE OPERAZIONI DI CREDITO DELL'EUROSISTEMA	5
2.1 COSTITUZIONE DI ATTIVITÀ IDONEE A GARANZIA E CONTROLLI (EX ANTE).....	5
2.2 MOVIMENTAZIONE DELLE GARANZIE NEGOZIABILI DA PARTE DI UN TERZO.....	6
2.3 RIVALUTAZIONE GIORNALIERA DEL POOL E CONTROLLI EX POST.....	7
2.4 SVINCOLO DELLE ATTIVITÀ IDONEE.....	7
2.5 AUMENTI E DIMINUZIONE DEL VALORE CAUZIONALE DEL POOL.....	8
2.6 UTILIZZO DEL POOL A GARANZIA DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO.....	9
2.7 INFORMATIVA PER LE CONTROPARTI.....	10
2.8 LE ATTIVITÀ NEGOZIABILI EMESSE DA SOGGETTI RESIDENTI NEI PAESI DEL G10 NON APPARTENENTI ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE).....	10
3 UTILIZZO TRASFRONTALIERO DELLE GARANZIE NEGOZIABILI.....	12
3.1 IL "CORRESPONDING CENTRAL BANKING MODEL".....	12
3.1.1 <i>Utilizzo di attività negoziabili depositate all'estero tramite il CCBM (c.d. attività CCBM home)</i> 13	
3.1.2 <i>Utilizzo di titoli italiani via CCBM da parte di banche estere (c.d. attività Correspondent)</i>	14
3.2 COLLEGAMENTI TRA DEPOSITARI CENTRALIZZATI (CD. LINKS).....	15
4 TARIFFE SULLE ATTIVITA' IDONEE A GARANZIA	16
4.1 TARIFFE SULLE GIACENZE DI ATTIVITA' NEGOZIABILI (TITOLI DOMESTICI E ESTERI VIA LINKS)	16
4.2 TARIFFE SULLE OPERAZIONI E SULLE GIACENZE DI ATTIVITÀ IDONEE VIA CCBM.....	17
5 UTILIZZO DELLA RETE NAZIONALE INTERBANCARIA (R.N.I.): SPECIFICHE TECNICHE PER GLI ADERENTI	18
5.1 INTRODUZIONE.....	18
.....	20
5.2. PRESUPPOSTI PER L'UTILIZZO DEI MESSAGGI.....	20
5.3. CONTROLLI EFFETTUATI SUI MESSAGGI.....	20
5.4. MOVIMENTAZIONE DEL CONTO POOL: ASPETTI TECNICI.....	21
5.4.1 <i>Costituzione di garanzie</i>	21
5.4.2 <i>Richiesta di svincolo delle garanzie</i>	22
5.4.3 <i>Rifinanziamento marginale a richiesta</i>	23
5.5. SPECIFICHE DEI MESSAGGI R.N.I.....	25
5.5.1. <i>MESSAGGIO 6A1: CHIUSURA DELLA GIORNATA CONTABILE</i>	25
5.5.2 <i>MESSAGGIO 6AB: NOTIFICA DI MOVIMENTAZIONE DEL CONTO POOL</i>	27
5.5.3. <i>MESSAGGIO 6A6: SITUAZIONE GIORNALIERA DEI SALDI DEL CONTO POOL</i>	31
5.5.4. <i>MESSAGGIO 6AD: RICHIESTA DI RESTITUZIONE DI TITOLI IN GARANZIA / RIFINANZIAMENTO MARGINALE A RICHIESTA</i>	35
5.5.5. <i>MESSAGGIO 6AC: NOTIFICA DI ESITO NEGATIVO DI GIROFONDI MONTE TITOLI</i>	39
5.6. OPERAZIONI DI CORRESPONDENT CENTRAL BANKING MODEL (CCBM).....	43
5.7. OPERAZIONI VARIE.....	45
5.8. OPERAZIONI DI VERSAMENTO DI GARANZIE IN CASO DI ATTIVAZIONE DEL CONTINGENCY MODULE (CM) DI TARGET2	45
5.9. FORMATO DELL'IDC 741 DEL MESSAGGIO MT710	46
5.10. AUTENTICAZIONE DEI MESSAGGI.....	48

6. UTILIZZO DELLA RETE SWIFT.....	50
6.1. MESSAGGIO MT564 NOTIFICA PREVISIONALE DI CORPORATE ACTIONS.....	50
6.2 MESSAGGIO MT 599 PER ATTIVITA' CCBM	52
7. ALLEGATI.....	53
7.1 ALLEGATO A - TABULATI C.A.T.....	53
7.2 ALLEGATO B - RICHIESTA DI ADESIONE AL “SERVIZIO CCBM DI RESTITUZIONE DIRETTA DEI TITOLI NEI CONTI LIQUIDATORI”.....	64
7.3 ALLEGATO C: RICHIESTA DI UTILIZZO DEI MESSAGGI SWIFT PER LE OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI.....	66
7.4 ALLEGATO D - CONTRATTO QUADRO SULLE GARANZIE PER OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO	67
7.5 ALLEGATO E - LETTERA DI RICHIESTA DI UTILIZZO DELLA R.N.I.....	93

1 CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

La Banca d'Italia gestisce la procedura Conti Accentrati in Titoli (di seguito CAT) che consente la tenuta di un'anagrafe degli operatori e di un sistema di conti in titoli per la contabilizzazione di strumenti finanziari a vario titolo conferiti alla Banca.

I depositi in titoli gestiti tramite la procedura CAT possono essere depositi in titoli liberi, nei quali gli strumenti finanziari contabilizzati sono nella piena disponibilità del depositante, e depositi vincolati. Tra questi ultimi rientrano i depositi a garanzia delle operazioni di credito dell'Eurosistema (operazioni di mercato aperto, anticipazione infragiornaliera, rifinanziamento marginale) e i depositi a garanzia dell'emissione di assegni circolari.

Nei depositi in titoli possono essere contabilizzati

- gli strumenti finanziari accentrati presso Monte Titoli (titoli italiani ovvero titoli esteri sub depositati presso MT via *links*); in tal caso i titoli contabilizzati nei conti CAT rappresentano il dettaglio di quanto detenuto dalla Banca presso il sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. (di seguito Monte Titoli) nei propri conti di proprietà e di terzi;
- gli strumenti finanziari non accentrati in Monte titoli utilizzati via CCBM (cfr par. 3);
- il valore cauzionale dei prestiti bancari costituiti in garanzia di operazioni di finanziamento.

Il regolamento delle operazioni e l'aggiornamento dei saldi nei conti sono effettuati in tempo reale.

La procedura CAT fornisce servizi di custodia relativi alle corporate actions (accredito automatico degli interessi e del valore di rimborso dei titoli a garanzia nel conto di contante indicato dal depositante) e invia un estratto conto giornaliero sul conto a garanzia delle operazioni di credito dell'Eurosistema.

La procedura CAT risulta operativa secondo quanto stabilito per il calendario del sistema di regolamento TARGET2 – Banca d'Italia.

2 IL SISTEMA DI GESTIONE DELLE GARANZIE IN POOLING PER LE OPERAZIONI DI CREDITO DELL'EUROSISTEMA

A partire dal 26 giugno 2010 le garanzie utilizzate dalle controparti per le operazioni di credito dell'Eurosistema (operazioni di politica monetaria e di anticipazione infragiornaliera) saranno gestite con un sistema di pooling. Esso consente alle controparti che vogliono attivare una qualsiasi operazioni di credito¹ di detenere presso la Banca d'Italia un unico conto di deposito per le garanzie (c.d. *conto pool*). Il valore delle attività depositate in tale conto garantisce in modo indistinto il complesso delle operazioni di credito poste in essere dalla controparte.

Il processo di gestione delle garanzie in pooling consta delle seguenti fasi/attività:

2.1 Costituzione di attività idonee a garanzia e controlli (ex ante)

Le modalità di alimentazione del *pool* sono diverse per :

a) i titoli depositati in Monte Titoli o trasferiti in Monte Titoli da altri depositari con il sistema dei *links*;

b) i titoli accentrati presso depositari esteri e mobilizzati attraverso il CCBM;

c) i prestiti bancari

Il versamento delle garanzie nel conto pool della controparte può essere effettuato direttamente dalla controparte o da una banca custode incaricata dalla controparte.

La costituzione delle garanzie in titoli domestici e esteri via links si basa sull'invio del messaggio RNI 710 da parte della controparte (dal proprio conto proprietà) o della banca custode (dal conto terzi o specifico c/liquidatore) per trasferire i titoli dal proprio conto al conto terzi della Banca d'Italia in Monte Titoli (cfr par. 5.9). La Banca d'Italia ricevuto da Monte Titoli il messaggio di notifica RNI 71N relativo all'accredito del suddetto conto terzi contabilizza la garanzia nel conto *pool* della controparte. Al momento della ricezione del 71N viene verificata l'idoneità e l'utilizzabilità di ciascuna garanzia negoziabile. Sono rifiutate e restituite nel conto dell'operatore presso Monte Titoli le attività non conformi ai requisiti previsti (vedi par. 5.4.1).

Le modalità di costituzione delle garanzie in titoli esteri via CCBM (sono descritte nel capitolo 3 della presente guida mentre per **la costituzione di prestiti bancari in garanzia, su base domestica e cross border** si veda il capitolo IV del documento "Strumenti e procedure per la politica monetaria" - Guida per gli operatori, di seguito Guida per gli operatori sulla politica monetaria.

¹ Le operazioni di credito sono attualmente le operazioni di finanziamento principali e a lungo termine, l'anticipazione infragiornaliera, il rifinanziamento marginale automatico e a richiesta, le operazioni TAF.

Tutte le attività idonee (titoli e prestiti bancari) costituite in pegno a garanzia delle operazioni di finanziamento con la Banca d'Italia alimentano il conto *pool* della controparte.

Successivamente alla costituzione in pegno, la Banca d'Italia determina il valore cauzionale complessivo (valore di mercato al netto degli *haircut*) delle attività date in garanzia.

Se la controparte è abilitata alle operazioni di credito infragiornaliero, l'incremento del valore del *pool* di garanzie aumenta di pari importo la linea di credito in T2, ferma restando la facoltà di utilizzare successivamente detto *pool* a garanzia di operazioni di politica monetaria, riducendo la linea di credito.

Se la controparte non è abilitata alle operazioni di credito infragiornaliero, l'incremento del valore del *pool* può essere utilizzato a garanzia delle operazioni di politica monetaria (operazioni di mercato aperto e di rifinanziamento marginale) che verranno successivamente richieste dalla controparte.

2.2 Movimentazione delle garanzie negoziabili da parte di un terzo

Le controparti titolari di un conto *pool* presso la Banca d'Italia possono designare una banca custode presso Monte Titoli per la costituzione a proprio favore di attività negoziabili in pegno presso la Banca d'Italia e per il relativo smobilizzo.

In tal caso la controparte e la banca custode dovranno comunicare l'attivazione del rapporto presentando presso le rispettive Filiali della Banca d'Italia competenti territorialmente la modulistica di cui agli Allegati 1 e 2 (comunicazione della controparte e comunicazione della banca custode) del "Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento" riportato nell'Allegato D. La Banca d'Italia gestirà un'anagrafe dei rapporti tra le banche custodi e le controparti indirette che verrà aggiornata sulla base delle suddette comunicazioni, inclusi recessi e variazioni.

La banca custode potrà alimentare il pool della banca "indiretta" segnalando come conto da addebitare in Monte Titoli il proprio conto terzi o uno specifico conto liquidatore.

Solo la banca custode inoltre potrà disporre lo svincolo delle garanzie della banca indiretta chiedendone la restituzione in Monte Titoli.

Le notifiche di movimentazione del conto pool e l'estratto conto saranno inviati soltanto alla controparte indiretta.

Rimane inalterata la possibilità già prevista per i prestiti bancari che un terzo costituisca a garanzia un prestito da esso erogato a beneficio di una controparte (si veda la Guida per la politica monetaria, capitolo IV).

2.3 Rivalutazione giornaliera del pool e controlli ex post

All'inizio di ogni giornata operativa T+1 di TARGET2 (cioè entro le 19.30 del giorno T,) il valore cauzionale del *pool* viene aggiornato secondo i criteri attualmente previsti dalla normativa dell'Eurosistema. In particolare per ogni titolo presente nel pool di garanzie:

- viene verificata la permanenza dei requisiti di idoneità ed utilizzabilità della singola attività, già controllati al momento dell'inserimento nel *pool*; il valore delle attività che risultano "non più idonee" viene azzerato;
- viene azzerato il valore nominale dei titoli in scadenza nella giornata operativa (sia per rimborso totale sia parziale, con riduzione del taglio minimo o pool factor) nonché il valore dei dietimi di interesse che saranno pagati;
- per la determinazione del valore cauzionale delle attività negoziabili, il valore nominale del titolo viene moltiplicato per il prezzo tel-quel (prezzo di mercato e/o teorico incrementato dei dietimi di interessi maturati) e decurtato degli haircut stabiliti dall'Eurosistema.
- i prestiti bancari sono valutati al valore nominale (capitale residuo) applicando gli scarti di garanzia previsti dall'Eurosistema.

Le attività non utilizzabili per l'esistenza di uno "stretto legame" o per il superamento dei limiti di concentrazione dovranno essere immediatamente ritirate dalle controparti al momento della ricezione della comunicazione della Banca d'Italia.

2.4 Svincolo delle attività idonee

Per ottenere la restituzione in Monte Titoli dei titoli costituiti a garanzia le controparti devono inviare un messaggio RNI 6AD alla Banca d'Italia (vedi par. 5.4.2).

La restituzione dei titoli depositati nel conto pool delle controparti indirette può essere richiesta solo dalla banca custode.

Le attività idonee possono essere svincolate se il valore cauzionale del *pool* che residua dopo lo svincolo è superiore o pari all'esposizione in essere per le

operazioni di politica monetaria. Dopo aver verificato la sussistenza della suddetta condizione, per le banche con linea di credito in T2, viene inoltrata una richiesta di corrispondente riduzione della linea di credito in T2. Questa riduzione potrà essere eseguita immediatamente oppure accodata con massima priorità se il margine disponibile non è sufficiente. Alla ricezione della conferma da T2 che la linea di credito è stata ridotta, la Banca D'Italia procederà allo svincolo delle garanzie negoziabili, con restituzione in Monte Titoli, dandone conferma alla controparte tramite messaggio RNI 6AB, e di quelle non negoziabili, tramite la procedura Abaco.

2.5 Aumenti e diminuzione del valore cauzionale del pool

A seguito della costituzione di nuove garanzie, della richiesta di svincolo e rivalutazione giornaliera la Banca d'Italia ricalcola il valore cauzionale del pool e la sua ripartizione tra le operazioni in essere.

Gli incrementi/decrementi del valore cauzionale del pool accrescono/riducono di pari importo la linea di credito infragiornaliera in T2 (per le banche a ciò abilitate) o il valore del pool utilizzabile per eventuali operazioni di politica monetaria di finanziamento.

I decrementi del valore del pool possono determinarsi a seguito di riduzioni delle quotazioni dei prezzi dei titoli, della scadenza dei titoli (o rimborso dei prestiti) e dei dietimi di interesse.

Se i decrementi del valore cauzionale del pool ovvero l'incremento giornaliero del valore impegnato nelle operazioni di mercato aperto a seguito della maturazione dei dietimi di interesse sui finanziamenti in essere rendono il *pool* complessivo non più sufficiente a garantire l'intera esposizione della controparte (c.d. situazione di incapienza), la controparte verrà tempestivamente informata dalla Banca d'Italia e dovrà costituire ulteriori attività idonee in garanzia.

Al fine di evitare il verificarsi delle situazioni di incapienza del proprio pool di garanzie le controparti dovranno monitorare la scadenza dei titoli e degli interessi maturati relativi ai titoli presenti nel pool, provvedendo a ricostituire in anticipo ovvero sostituendo le attività in scadenza.

Eventuali situazioni di incapienza del pool non interferiscono con l'esecuzione delle operazioni automatiche di collateralizzazione attivate da Monte Titoli, al fine di consentire il regolamento in T2 dei saldi contante del ciclo notturno della procedura Express II.

2.6 Utilizzo del pool a garanzia delle operazioni di finanziamento

Il pool può essere utilizzato a garanzia delle operazioni di mercato aperto (OMA), di rifinanziamento marginale (automatico e a richiesta) e di altre operazioni di finanziamento dell'Eurosistema (ad esempio le TAF). Il regolamento di tali operazioni determina, a seconda del segno, una variazione del valore vincolato per la specifica operazione e una corrispondente riduzione o incremento della linea di credito in T2 o del *pool* libero, per le controparti senza linea di credito.

Per le controparti che hanno un conto PM e la linea di credito in T2, il regolamento delle operazioni di mercato aperto sarà effettuato tramite un particolare tipo di pagamento reso disponibile da T2, il c.d. *connected payment*. (cfr. T2 User Detailed Functional Specifications – Book 1 pubblicato sul sito web della BCE). Esso consente di accreditare/addebitare un importo sui conti PM con contestuale variazione della linea di credito

Nel caso dell'erogazione di un finanziamento, la procedura d'asta segnalerà alla procedura di gestione del pool l'importo del finanziamento aggiudicato alla controparte. Verrà effettuata pertanto una riserva di collateral per OMA con contestuale riduzione dell'importo disponibile per la linea di credito. Successivamente sarà inviata l'istruzione di *connected payment* a T2. Essa comporterà l'erogazione dell'importo del finanziamento sul conto PM della controparte e la contemporanea riduzione sulla linea di credito per lo stesso importo.

Alla scadenza di ogni operazione di finanziamento, verrà inviata a T2 l'istruzione di *connected payment* di addebito del conto PM con contestuale incremento della linea di credito. A seguito del rimborso del finanziamento da parte della controparte, il valore cauzionale del *pool* che garantiva l'operazione sarà reso nuovamente disponibile. Tale valore incrementerà la linea di credito infragiornaliero, se la banca è abilitata a questa operazione o, in caso contrario, il valore del *pool* per successive operazioni di politica monetaria.

Il *connected payment* sopra descritto non si applica alle controparti che hanno conto PM senza la linea di credito infragiornaliera oppure che regolano la gamba *cash* tramite intermediario. L'erogazione del finanziamento verrà regolata con MT202 dopo aver vincolato le garanzie nel pool e la restituzione invece seguirà la sequenza inversa, per cui prima si addebiterà il conto in T2 e successivamente si renderanno disponibili le garanzie.

Qualora la rete SWIFTFIN non sia disponibile e quindi non sia possibile

effettuare il regolamento automatico, la Banca d'Italia potrà attivare la funzionalità di *back up payment* tramite rete *SWIFT Interact* per il regolamento della gamba cash (cfr. Guida per gli aderenti TARGET2-Banca d'Italia, cap. IV, paragrafo 2.1.).

Il finanziamento concesso a ciascuna controparte viene rivalutato ogni giorno per tenere conto degli interessi maturati. Il valore dei dietimi maturati determina una riduzione della linea di credito e un incremento del valore del pool impegnato a garanzia delle operazioni di mercato aperto.

L'utilizzo del pool per operazioni di rifinanziamento marginale a richiesta si veda il paragrafo 5.4.3.

2.7 Informativa per le controparti

I versamenti nel conto *pool* e i ritiri dallo stesso delle attività negoziabili identificate dal codice ISIN e del valore dei prestiti bancari in *pooling* (identificati con il codice fittizio TF9999999999) sono notificati alle controparti con un messaggio RNI 6AB.

Viene introdotto l'invio di un estratto conto giornaliero con un messaggio RNI 6A6. Il messaggio riporterà l'elenco delle attività negoziabili (valore nominale e valore cauzionale per ISIN), il valore complessivo dei prestiti (ISIN TF9999999999) nonché il valore complessivo del pool e i valori impegnati nelle varie operazioni di finanziamento.

Il rimborso dei titoli in scadenza (totale e parziale) e il pagamento degli interessi verranno notificati alle banche due giorni prima del giorno di pagamento tramite il messaggio Swift MT564.

2.8 Le attività negoziabili emesse da soggetti residenti nei paesi del G10 non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE).

La controparte che intende utilizzare attività idonee emesse da soggetti residenti nei paesi del G10 e non appartenenti allo SEE deve contattare il Servizio SDP - Divisione Servizi di pagamento e di corrispondenza, per comunicare se sussistono adempimenti di natura fiscale e fornire la documentazione corrispondente².

² Cfr. "Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento".

Particolari adempimenti amministrativi sono previsti dalla normativa tributaria USA, per l'identificazione dei beneficiari effettivi dei proventi dei titoli di fonte statunitense (c.d. *beneficial owner*) e del relativo trattamento fiscale. Poiché l'acquisizione delle garanzie in pegno implica che il beneficiario finale dei proventi sui titoli a garanzia sia la controparte, la Banca d'Italia, che ai fini del fisco statunitense riveste la qualifica di "intermediario estero non qualificato", deve acquisire dalle controparti interessate all'utilizzo di questi titoli la documentazione attestante il loro status fiscale (moduli W-8BEN, W-8IMY oppure W-9, disponibili sul sito internet <http://www.irs.gov>).

Tale modulistica deve, pertanto, essere fornita dalla controparte prima della richiesta di utilizzo dei titoli come garanzia nelle operazioni di credito con la Banca d'Italia. In particolare, essa deve essere inviata al Servizio Rapporti Fiscali, Divisione Sostituzione Tributaria in cinque copie originali³.

La procedura descritta dovrà essere adottata in sede di definizione di nuovi rapporti contrattuali relativi alla gestione delle garanzie nonché in occasione del rinnovo della documentazione in possesso della Banca d'Italia⁴.

La controparte, inoltre, prima dello stanziamento di titoli di emittenti residenti negli Stati Uniti, si obbliga a comunicare il regime fiscale del titolo e a dichiarare se integra le condizioni previste dalla "*Section 881c – Tax on income of foreign corporations not connected with United States business*" dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti, necessarie per beneficiare della non applicazione della ritenuta alla fonte statunitense. Le suindicate informazioni saranno comunicate al Servizio SDP tramite e-mail indirizzata alla casella it.securities@bancaditalia.it.

³ La modulistica in parola è destinata alle banche centrali dei paesi nei quali i titoli statunitensi sono emessi (attualmente Francia, Belgio, Germania e Lussemburgo) per l'utilizzo del Correspondent Central Banking Model (CCBM) e alla Monte Titoli per l'utilizzo dei collegamenti bilaterali tra quest'ultima e altro depositario estero (c.d links).

⁴ I moduli fiscali sono validi fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, salvo che non intervengano modifiche tali da inficiare le informazioni contenute nei certificati trasmessi.

3 UTILIZZO TRASFRONTALIERO DELLE GARANZIE NEGOZIABILI

Nelle operazioni di credito dell'Eurosistema le controparti possono offrire a garanzia attività idonee su base transfrontaliera (c.d. *utilizzo cross-border*). Si tratta, in particolare, di attività negoziabili depositate all'estero ovvero prestiti bancari governati da una legge diversa da quella del paese nel quale la controparte è insediata. Dopo la costituzione in garanzia, tali attività confluiscono nel conto pool e sono gestite in pooling.

In particolare, le controparti insediate in Italia possono rivolgersi alla Banca d'Italia per ottenere credito a fronte di attività idonee depositate in un altro Stato membro utilizzando uno dei seguenti modelli:

- a) il modello di banche centrali corrispondenti (*Correspondent Central Banking Model*, CCBM);
- b) il modello basato su collegamenti tra depositari centralizzati (cd. *links model*)

La disciplina dell'utilizzo cross-border delle attività idonee è definita nel documento "[L'attuazione della politica monetaria nell'area dell'euro. Caratteristiche generali degli strumenti e delle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema](#)" disponibile sul sito web della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it).

3.1 IL "CORRESPONDING CENTRAL BANKING MODEL"

Nell'ambito del SEBC è gestito un modello operativo (*Correspondent Central Banking Model* - CCBM) che consente l'utilizzo tra i Paesi dell'Unione europea di tutte le attività idonee, a prescindere dal paese in cui le stesse sono depositate. In tale schema operativo la BCN del paese dove le attività sono custodite agisce come agente di corrispondenza (banca centrale *correspondent*, CCB) nei confronti della BCN beneficiaria della garanzia (banca centrale *home*, HCB), che eroga il finanziamento⁽⁵⁾.

⁵ Il CCBM è un sistema offerto dalle banche centrali del SEBC; il modello alternativo sviluppato dal mercato per il trasferimento cross-border dei titoli è il cosiddetto "*links model*" basato su collegamenti bilaterali tra depositari centralizzati di diversi paesi. Tale modello consente agli operatori di detenere strumenti finanziari esteri per il tramite del depositario centralizzato del paese di residenza (in Italia la Monte Titoli); il suo utilizzo per le operazioni di credito del SEBC è subordinato all'approvazione da parte della BCE dei singoli collegamenti bilaterali tra depositari centralizzati. Pertanto, le controparti della Banca d'Italia possono, in alternativa al CCBM, utilizzare attività idonee accentrate all'estero per il tramite della Monte Titoli subordinatamente all'approvazione da parte della BCE del collegamento tra la Monte Titoli e il depositario centralizzato di tali attività.; la lista completa dei *links* approvati è disponibile sul sito web della BCE (www.ecb.int). Le modalità operative di utilizzo di tali attività sono le stesse seguite per i titoli accentrati in Monte Titoli.

A tal fine le Banche Centrali hanno aperto conti di deposito per attività idonee in nome di ciascuna delle altre BCN. La Banca d'Italia ha aperto alle singole Banche Centrali dell'UEM i conti di deposito richiesti da ciascuna (conto per le attività idonee di proprietà e/o per le attività idonee di terzi).

L'illustrazione del modello e dettagli operativi sul funzionamento del CCBM sono contenuti nel documento "*Correspondent Central Banking Model – Procedures for Eurosystem Counterparties*" c.d. "*CCBM brochure*" disponibile sul sito web della BCE (www.ecb.int).

Di seguito si descrive l'attività CCBM home relativa a controparti italiane che intendono utilizzare attività negoziabili estere non depositate in Monte Titoli e l'attività correspondent che riguarda banche estere che intendono utilizzare titoli accentrati in Monte Titoli avvalendosi dei servizi di custodia/regolamento offerti dalle banche custodi italiane.

Relativamente all'utilizzo transfrontaliero dei prestiti bancari a garanzia per mezzo del CCBM si veda il documento "Strumenti di politica monetaria dell'Eurosistema – Guida per gli operatori" pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it).

3.1.1 Utilizzo di attività negoziabili depositate all'estero tramite il CCBM (c.d. attività CCBM home)

La controparte italiana che intende offrire attività depositate all'estero a garanzia di operazioni di credito dell'Eurosistema ne comunica la lista alla Banca d'Italia - Servizio Sistema dei Pagamenti tramite l'applicazione "Messaggi liberi di sistema" della RNI (msg. A97) ovvero tramite la rete SWIFT (messaggio MT 599).

Nel messaggio inviato deve essere specificato:

- la data di richiesta e la data di regolamento dell'operazione;
- il codice ISIN, l'ammontare espresso in valore nominale e la divisa di denominazione per ciascuna attività offerta;
- il BIC code dell'operatore estero incaricato di effettuare il trasferimento (propria filiale estera o corrispondente estero);
- il depositario centralizzato presso cui l'attività è depositata;
- la BCN del paese ove il titolo è localizzato.

In caso di malfunzionamento o di non utilizzo dei canali telematici (RNI o SWIFT), la controparte invia un fax alla Banca d'Italia – Servizio Sistema dei pagamenti al numero 06/47923853, con le stesse informazioni previste per i messaggi di rete. La controparte deve inoltre inviare istruzioni di regolamento alla propria filiale o banca corrispondente nel paese estero dove il titolo è depositato e deve essere regolato ossia consegnato alla banca centrale corrispondente.

La richiesta alla Banca d'Italia può essere inoltrata, di norma, tra le ore 9:00 e le ore 16:00 di ogni giorno operativo T2. Ricevuta la richiesta, la Banca d'Italia comunica alla banca centrale corrispondente l'elenco delle attività che la controparte intende offrire in garanzia. A seguito della conferma, da parte della banca centrale corrispondente, dell'avvenuto trasferimento della garanzia sul conto di custodia aperto a nome della Banca d'Italia presso la banca centrale medesima, la Banca d'Italia contabilizza le attività sul conto pool della controparte. A tale azione consegue l'automatica variazione della linea di credito in TARGET2-Banca d'Italia (per le controparti abilitate a tale operazione).

La **restituzione delle attività estere** alla controparte avviene a seguito dell'invio da parte della stessa di un messaggio A97 - tramite l'applicazione "Messaggi liberi di sistema" della RNI - ovvero di un messaggio Swift MT 599, alla Banca d'Italia - Servizio Sistema dei Pagamenti con le stesse informazioni previste per la costituzione delle garanzie.

Alla data di regolamento richiesta la Banca d'Italia esegue lo scarico delle attività dal conto pool della controparte. Al buon esito della richiesta di riduzione della linea di credito in T2, la Banca d'Italia invia alla banca centrale corrispondente le istruzioni di restituzione delle garanzie alla filiale o banca custode della controparte.

In caso di malfunzionamento o di non adesione ai canali telematici (RNI o Swift), la controparte invia un fax al Servizio Sistema dei Pagamenti della Banca d'Italia (fax 06 4792 3853) con le stesse informazioni previste per i messaggi A97 e MT 599.

3.1.2 Utilizzo di titoli italiani via CCBM da parte di banche estere (c.d. attività *Correspondent*)

La controparte estera che intenda utilizzare titoli accentrati in Monte Titoli per ottenere credito dalla propria banca centrale, deve inviare istruzioni a quest'ultima e alla propria banca depositaria italiana (*custodian*); Quest'ultima, ricevute le istruzioni dal cliente estero ed effettuata la "spunta" telefonica con la Banca d'Italia, trasferisce tramite messaggi RNI i titoli dal proprio conto terzi ovvero dal conto liquidatore di pertinenza della banca estera al conto terzi della Banca d'Italia (cfr par 5.6).

La Banca d'Italia, ricevuti i titoli sul proprio conto terzi, contabilizza i medesimi sul conto di deposito acceso a nome della Banca Centrale Estera e notifica a quest'ultima l'operazione affinché conceda il finanziamento richiesto.

Al fine di ottenere la restituzione delle attività depositate a garanzia, la

banca estera deve inviare apposita richiesta alla propria Banca Centrale, e congiuntamente, trasmettere le relative istruzioni alla banca depositaria italiana.

La Banca d'Italia, ricevuta la richiesta di restituzione dalla Banca Centrale Estera, inoltra immediatamente a Monte Titoli un ordine di giro dei titoli dal proprio conto terzi al conto terzi del *custodian* italiano ovvero allo specifico conto liquidatore della banca estera. Quest'ultima modalità di restituzione è attivabile tramite la richiesta da parte della banca *custodian* italiana del "Servizio CCBM di restituzione diretta dei titoli nei conti liquidatori" (cfr par. 7.2).

3.2 COLLEGAMENTI TRA DEPOSITARI CENTRALIZZATI (cd. LINKS)

Il modello basato sui collegamenti tra depositari centralizzati rende possibile l'utilizzo come garanzia di attività negoziabili accentrate presso un depositario centralizzato estero e sub-depositate presso Monte Titoli.

In particolare, tale modello consente alle controparti italiane di trasferire i titoli deposti sul proprio conto titoli presso un depositario centralizzato estero (*c.d. CSD issuer*) al proprio conto (o su quello del proprio intermediario) presso la Monte Titoli (*c.d. CSD investor*) e di utilizzarli a garanzia delle operazioni di finanziamento con la Banca d'Italia con le stesse procedure seguite per i titoli accentrati in Monte Titoli.

L'utilizzo di questo modello nelle operazioni di credito dell'Eurosistema è subordinato all'approvazione del collegamento tra i due depositari centralizzati da parte della BCE.⁶

⁶ La lista completa dei links approvati è disponibile sul sito web della BCE (www.ecb.int).

4 TARIFFE SULLE ATTIVITA' IDONEE A GARANZIA

4.1 Tariffe sulle giacenze di attività negoziabili (titoli domestici e esteri via links)

Lo schema tariffario per il recupero dei costi relativi alle attività negoziabili versate nel conto pool prevede due componenti:

- un canone mensile pari a 150 euro per ogni soggetto titolare di conto pool presso la Banca d'Italia, da addebitare alle controparti l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento. Le controparti ricevono una nota contabile di addebito da parte della competente Filiale della Banca d'Italia;
- una tariffa variabile, espressa in punti base, applicata al valore nominale della giacenza media giornaliera delle attività negoziabili, distinta per categoria titolo e luogo di accentramento. Le aliquote tariffarie sono calcolate aggiungendo 0,01 punti base alla tariffa marginale prevista dalla Monte Titoli al lordo del 20% dell'IVA; le variazioni dovute a modifiche al quadro tariffario della Monte Titoli sono comunicate alle controparti dalla Banca d'Italia.

In relazione alle condizioni praticate dalla Monte Titoli per i servizi resi agli intermediari, le tariffe variabili applicate sono le seguenti:

- per i titoli italiani accentrati presso Monte Titoli:
 - a) 0,0550 per i titoli di Stato;
 - b) 0,1721 per le obbligazioni e strumenti finanziari similari;
- per i titoli esteri depositati presso organismi esteri di gestione accentrata (National Central Securities Depositories, NCSD): 0,4300 sia per i titoli di Stato che per le obbligazioni e strumenti finanziari similari;
- per i titoli esteri depositati presso organismi internazionali di gestione accentrata (International Central Securities Depositories, ICSD), con codifica ISIN XS, LU ed EU: 0,3700 sia per i titoli di Stato che per le obbligazioni e strumenti finanziari similari;
- per i titoli esteri depositati presso organismi internazionali di gestione accentrata (International Central Securities Depositories, ICSD), ed emessi in Belgio, Francia e Germania: 0,8500 sia per i titoli di Stato che per le obbligazioni e strumenti finanziari similari;
- per i titoli esteri depositati presso organismi internazionali di gestione accentrata (International Central Securities Depositories, ICSD), ed emessi in Olanda, Austria, Finlandia, Slovenia, Spagna, Portogallo, Svezia, Grecia ed Irlanda: 0,7900 sia per i titoli di Stato che per le obbligazioni e strumenti finanziari similari;

Le tariffe variabili sono calcolate e addebitate con procedura automatica sui conti detenuti in T2 dalle banche l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a

quello di riferimento. Le banche ricevono dalla competente Filiale della Banca d'Italia un prospetto contenente il dettaglio delle tariffe variabili (Mod. 132 CAT).

4.2 Tariffe sulle operazioni e sulle giacenze di attività idonee via CCBM

In conformità a quanto deciso dall'Eurosistema, le controparti che utilizzano attività estere mediante il CCBM sono soggette al seguente sistema tariffario:

- una tariffa pari a 30 euro per ciascuna specie titolo/prestito bancario costituito in garanzia;
- una tariffa pari allo 0.0069% della giacenza media mensile calcolata sul valore nominale delle garanzie depositate per i servizi di custodia e di amministrazione.

Il sistema prevede che la BCN che eroga il finanziamento riscuota dalle proprie controparti, con cadenza mensile, l'importo delle tariffe dovute e lo trasferisca alle BCN corrispondenti.

L'addebito delle tariffe mensili viene effettuato dalla Sede di Milano il giorno 15 di ogni mese o, se festivo, il giorno operativo successivo. Alle banche interessate è inviato dalla Sede di Milano un tabulato nel quale sono indicati:

- la giacenza media delle attività idonee in garanzia;
- l'importo delle tariffe calcolate sulla base della giacenza media;
- il numero delle operazioni di costituzione;
- l'importo delle tariffe relative alle operazioni di costituzione;
- l'importo complessivo delle tariffe applicate.

5 UTILIZZO DELLA RETE NAZIONALE INTERBANCARIA (R.N.I.): SPECIFICHE TECNICHE PER GLI ADERENTI

Le banche che intendono aprire un conto pool presso la Banca d'Italia devono avvalersi della Rete Nazionale Interbancaria (di seguito R.N.I.) per la movimentazione dello stesso. Per utilizzare le funzionalità dell'applicazione RNI-CAT le banche devono presentare apposita richiesta alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente (Allegato F) ed eseguire apposite sessioni di collaudo, inviando una richiesta tramite e-mail all'indirizzo it.securities@bancaditalia.it. L'esito positivo dei suddetti collaudi e l'abilitazione a operare via RNI viene confermata alla banca dalla Filiale di competenza.

L'operatività via R.N.I. è consentita dalle ore 7,00 fino alle ore 18:00, in corrispondenza degli orari di TARGET2 per l'esecuzione delle operazioni interbancarie.

In caso di malfunzionamento della R.N.I., gli ordini di movimentazione possono essere eccezionalmente inoltrati anche via fax alla Filiale detentrica del conto ovvero alla Sede di Milano, nel caso di orari o giornate in cui le Filiali di competenza non sono operative.

5.1 Introduzione.

Le operazioni consentite con i messaggi di rete illustrati nel presente documento riguardano: 1) la movimentazione delle attività idonee negoziabili sul conto pool; 2) la costituzione delle garanzie per l'emissione di assegni circolari; 3) le costituzioni dovute dalle imprese di assicurazione.

I messaggi di rete nazionale interbancaria (R.N.I) relativi all'applicazione RNI-CAT per le operazioni suddette sono:

- **messaggio 6AD**: può essere utilizzato per due distinte finalità:

- a) richiesta di restituzione in Monte Titoli di titoli depositati nel conto pool presso la Banca d'Italia;
- b) operazioni di rifinanziamento marginale a richiesta;

- **messaggio 6AB**: è un messaggio di notifica del trasferimento contabile (depositi e ritiri) relativo al conto pool delle attività negoziabili accentrate presso Monte Titoli o ivi subdepositate via *links* nonché del valore complessivo dei prestiti bancari contabilizzati nel suddetto conto (tramite codice ISIN TF9999999999).

I messaggi 6AB vengono inviati dall'applicazione ai titolari di conto pool per tutte le operazioni che comportano una modifica dei saldi dei suddetti conti di deposito. Sono quindi comprese le operazioni effettuate agli sportelli delle Filiali della Banca d'Italia e quelle generate da meccanismi automatici di elaborazione;

- **messaggio6AC**: notifica di esito negativo di giroconto di titoli in Monte Titoli a seguito di controlli effettuati dalla Banca d'Italia;

- **messaggio 6A1 tappo**: messaggio di chiusura della giornata contabile;

- **messaggio 6A6**: situazione di fine giornata dei saldi titoli del conto pool, del valore complessivo del pool e della sua ripartizione tra le operazioni di credito in essere.

Le specifiche dei messaggi sopra riportati riportano la codifica del "Codice Titolo" secondo lo standard "I.S.I.N." (Standard ISO 6166) che prevede la seguente struttura:

- due caratteri alfabetici con il "Codice della Nazione" che ha emesso il titolo;
- nove caratteri alfanumerici con il "Codice del titolo";
- un carattere numerico con il "Check-digit".

In alcuni casi, i campi destinati ad accogliere il codice ISIN vengono valorizzati con codici ISIN fittizi al fine di trattare ulteriori informazioni senza modificare la struttura del messaggio (es. nel messaggio 6A6 si inviano con codice ISIN fittizi le informazioni relative al valore complessivo del pool e alla sua ripartizione).

I prestiti bancari sono contabilizzati nel conto pool presso la Banca d'Italia tramite un unico codice ISIN fittizio: TF9999999999.

Il criterio adottato dall'applicazione CAT per il trattamento degli importi prevede un numero fisso di due cifre decimali, con virgola virtuale, indipendentemente dalla natura del dato contenuto (valori nominali in lire, euro o altre valute). Gli importi nominali sono espressi al centesimo di euro (unità minima della nuova divisa), quindi con ricorso a decimali "virtuali". (esempio: il valore "123456" è da interpretare come "1.234,56" euro).

Per omogeneità con il criterio sopra descritto, anche i capitali nominali espressi in divisa di denominazione diversa dall'euro sono trattati al centesimo. In generale tutti i campi di tipo "importo" sono espressi al centesimo della relativa divisa. Non è prevista l'associazione del codice divisa ai valori nominali, in quanto questa informazione è univocamente associata ai dati anagrafici dei titoli.

L'Agente Utente *Message Switching* e l'Applicazione Bancaria utilizzati dalla Banca d'Italia per lo scambio dei messaggi in oggetto sono di seguito elencati:

Ambiente di produzione

01000RM01101 (A.U.M.)
01000RM01201
01000RM01301
01000RM03101
01000RM03201
01000RM03301

01000BI01100 (A.B.)

Ambiente di prova

01000RMP0101 (A.U.M.)
01000RMP0201
01000RMP0301
01000RMP2101
01000RMP2201
01000RMP2301

01000BI011PR (A.B.)

La categoria applicativa dei messaggi è "BI00".

Gli enti collegati con la R.N.I. tramite Ente Gestore devono attenersi alle specifiche emanate da questi ultimi per il corretto utilizzo dei codici di applicazione e di categoria applicativa.

5.2. Presupposti per l'utilizzo dei messaggi.

L'utilizzo dei messaggi presuppone l'adesione alla R.N.I. e all'applicazione RNI-CAT.

Poiché alcuni messaggi si avvalgono della funzione di autenticazione applicativa, allo scopo di assicurare l'integrità dei dati di movimentazione, è necessario che gli enti, prima di inoltrare la richiesta di cui sopra, abbiano effettuato lo scambio delle chiavi bilaterali con la Banca d'Italia (le stesse utilizzate per le altre applicazioni).

5.3. Controlli effettuati sui messaggi.

L'applicazione effettua controlli di tipo formale e sostanziale sui messaggi di richiesta di movimentazione.

Qualora vengano riscontrati errori, o vi sia indisponibilità dell'applicazione, questa provvede a restituire al mittente, con categoria applicativa "RE01", il medesimo messaggio ricevuto, aggiungendo in coda a quest'ultimo l'IDC 098.

Tale campo è formato da due spezzoni così composti:

IDC 098: *** MESSAGGIO ERRATO ***
IDC 098: XXX - NNN/XXX - NNN (max 5 volte)

dove:

XXX = IDC del campo errato (se identificabile) oppure "****"
NNN = codice errore

Qualora un messaggio contenga più di cinque errori, il quinto sarà valorizzato con i codici fissi 999 - 999.

Oltre ai codici di errore riportati nell'appendice F del manuale "Composizione dei messaggi applicativi bancari standard ABI 1988 - documento SIA-RI-AB0401", sono previsti per ciascun messaggio i codici di errore propri dell'applicazione.

5.4. Movimentazione del conto pool: aspetti tecnici

Il conto pool che una controparte ha presso la Banca d'Italia può essere movimentato dallo stesso titolare del conto oppure dalla sua banca custode in Monte Titoli (cfr par. 2.2).

5.4.1 Costituzione di garanzie

Per la costituzione in garanzia delle attività idonee depositate presso la Monte Titoli la controparte (o la sua banca custode) invia al Centro Applicativo Monte Titoli un messaggio 710 nel quale viene indicato il conto titoli da addebitare in Monte Titoli. Il conto titoli da addebitare può essere:

- Il proprio conto proprietà per alimentare il proprio conto pool;
- Il proprio conto terzi ovvero un conto liquidatore per alimentare il conto pool della banca intermediata.

Deve inoltre essere indicato come conto beneficiario il conto terzi della Banca d'Italia presso la Monte Titoli (aderente 61003). Quest'ultima provvede a notificare la corretta esecuzione del movimento sia all'ordinante sia al beneficiario Banca d'Italia mediante messaggio 71N.

Nei messaggi 710 devono essere specificati con modalità formalizzate l'identificativo operazione (CRO del 710) nell'IDC 717 e la causale del trasferimento delle attività nell'IDC 741.

L'IDC 717 deve essere formattato facendo seguire alla stringa "CRO710=" il CRO dello stesso messaggio RNI 710. Tale riferimento verrà riportato nel campo IDC022 del messaggio 6AB ai fini della riconciliazione con il messaggio 710.

L'IDC 741 deve essere formattato come specificato nel par. 5.9; in particolare:

- /VARIE/OP=POOL se la banca versa titoli nel proprio conto pool
- /VARIE/OP=POOL ABI=XXXXX se la banca custode versa titoli nel conto pool della banca indiretta; il campo ABI=XXXXX va compilato con il codice ABI della banca indiretta.

Gli IDC 717 e 741 del messaggio 710 sono riportati automaticamente dalla Monte Titoli nel messaggio 71N inviato alla Banca d'Italia.

La procedura CAT, ricevuta dalla Monte Titoli notifica dell'operazione, provvede all'aggiornamento del saldo del conto pool della controparte beneficiaria ed invia alla stessa il messaggio di notifica dell'avvenuta movimentazione e del saldo aggiornato (messaggio 6AB).

Qualora l'elaborazione in ambito CAT del messaggio 71N abbia esito negativo, (es. titolo non stanziabile, conto pool inesistente o chiuso) l'applicazione innesca automaticamente la restituzione dei titoli in Monte Titoli inviando un messaggio 710. Quest'ultimo riporta:

- nell'IDC 717, la stringa "CRO710=" seguita dal CRO del messaggio 710 originario, inviato dalla banca alla Monte Titoli per attivare il giro titoli;

- nell'IDC 741, il contesto operativo, formattato come specificato nel par. 5.9.

Inoltre l'applicazione CAT comunica l'evento alla banca con un messaggio 6AC specificando nell'IDC 68G il codice di errore specifico della mancata elaborazione.

I prestiti bancari alimentano il conto pool tramite la procedura ABACO (cfr. la Guida per gli operatori per la politica monetaria) e sono contabilizzati nel conto pool con il codice ISIN fittizio TF9999999999.

5.4.2 Richiesta di svincolo delle garanzie

La richiesta di svincolo di titoli depositati in garanzia è effettuata dalla controparte con riferimento al proprio conto pool oppure dalla banca custode con riferimento al conto pool della controparte "indiretta" inviando alla Banca d'Italia il messaggio 6AD.

Nel caso della richiesta di ritiro inviata dalla banca custode, il campo IDC062 deve essere valorizzato con la stringa /VARIE/OP=POOL ABI=XXXXX

In presenza di errori nell'elaborazione del messaggio 6AD, lo stesso viene restituito alla banca mittente in categoria RE01 con l'indicazione, nell'IDC 098, degli IDC errati e dei relativi rilievi secondo gli standard SIA.

Se i controlli effettuati nel 6AD hanno esito positivo, la procedura CAT provvede a:

1. inoltrare alla piattaforma T2 una richiesta di riduzione della linea di credito (per gli operatori abilitati) e gestirne l'esito;
2. a seguito dell'esito positivo dell'elaborazione in T2, effettuare la movimentazione del conto pool e aggiornare il relativo saldo;
3. inviare alla Monte Titoli un messaggio RNI 710 per il trasferimento contabile dal conto terzi della Banca d'Italia al conto dei titoli di proprietà della banca ovvero allo specifico conto indicato dalla banca (conto terzi o conto liquidatore). In questo messaggio vengono riportati: nell'IDC 717, la stringa "CRO6AD=" seguita dal CRO del messaggio 6AD relativo; nell'IDC 741, il contesto operativo, formattato come specificato nel par. 5.9;
4. inviare al titolare del conto pool il messaggio 6AB di notifica dell'avvenuta movimentazione e del saldo aggiornato del titolo movimentato; il messaggio riporta come CRO di riferimento (IDC 022) quello del messaggio 6AD .

Se il giro Monte Titoli di cui al punto 3 non termina correttamente, la procedura CAT effettua automaticamente lo storno dell'operazione di svincolo, ripristinando il saldo del conto pool e la linea di credito in T2; in relazione a ciò l'aderente riceve un 6AD che riporta il relativo codice di errore.

5.4.3 Rifinanziamento marginale a richiesta

La controparte che intende accedere al rifinanziamento marginale a richiesta invia alla Banca d'Italia un messaggio RNI 6AD ⁽⁷⁾. L'esecuzione dell'operazione presuppone che le garanzie siano state versate e abbiano alimentato il conto pool presso la Banca d'Italia prima dell'invio della richiesta di rifinanziamento marginale.

⁷ Vengono meno le precedenti modalità di richiesta tramite versamento di titoli in Monte Titoli e con messaggio 6AD per l'utilizzo di prestiti bancari.

La richiesta può essere effettuata solo dalla controparte (non dalla banca custode).

Nel messaggio 6AD deve essere specificato:

- nel campo IDC 67F "conto da addebitare" il valore "INF";
- nel campo 671 un qualsiasi codice ISIN formalmente corretto;
- nel campo IDC 034 deve essere indicato l'importo del finanziamento richiesto;
- nel campo IDC 062 la stringa /VARIE/OP=RMR.

Effettuati i controlli formali e sostanziali sul messaggio 6AD, la procedura CAT:

1) effettua una riserva sul pool per l'importo dell'operazione richiesta;

2) inoltra una modifica della linea di credito in T2 (se l'operatore è abilitato all'anticipazione infragiornaliera). Qualora il valore del pool residuo (ossia non vincolato per altre operazioni di politica monetaria) sia inferiore al finanziamento richiesto viene effettuata una erogazione parziale pari al valore del pool residuo.

Eseguita con esito positivo la riduzione della linea di credito in T2, viene inviata una richiesta di erogazione del finanziamento al modulo Standing Facilities (SF) di T2.

Se la richiesta di rifinanziamento marginale perviene dopo le 18:00 (18:15 l'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva) ovvero il richiedente è una controparte non abilitata all'anticipazione infragiornaliera (con conto PM o HAM) non è inoltrata la modifica della linea di credito in T2; in tali casi si effettua la riserva di collateral per rifinanziamento marginale e si invia la richiesta di erogazione al modulo SF.

Il rimborso dell'operazione avviene all'apertura della giornata operativa di T2. La procedura pooling, alla ricezione della conferma di regolamento del capitale e degli interessi da parte di T2, rende disponibile il valore del pool riservato per il rifinanziamento marginale a richiesta e incrementa la linea di credito in T2 (per le controparti abilitate a tale operazione).

L'operazione non prevede l'invio di notifiche via RNI relative al valore del collateral riservato nel pool. Il buon esito dell'operazione può essere verificato tramite la ricezione dei messaggi MT900/910 inviati da T2 (notifiche di addebito/accredito del conto PM/HAM) e nel messaggio 6A6 di fine giornata (campo IDC068 in corrispondenza dell'ISIN fittizio IT000RISRMR3).

5.5. SPECIFICHE DEI MESSAGGI R.N.I

5.5.1.MESSAGGIO 6A1: CHIUSURA DELLA GIORNATA CONTABILE

Il messaggio 6A1 viene prodotto automaticamente ed inviato a tutti gli aderenti all'atto del passaggio della procedura CAT da una giornata contabile alla successiva.

In tal caso il messaggio è individuabile dalla presenza nell'IDC 670 di una causale fittizia 999; inoltre presenta le seguenti caratteristiche:

- gli altri IDC facoltativi sono assenti;
- l'IDC 600 riporta la data contabile che viene chiusa;
- gli IDC 671 e 034 sono privi di significato (contengono tutti 9 nei campi numerici, tutte 'Z' nei campi alfabetici e le barre di separazione, ove previste).

MESSAGGIO 6A1: CHIUSURA DELLA GIORNATA CONTABILE

TIPO MESSAGGIO: 6A1

APPLICAZIONE BANCARIA MITTENTE :01000BI011YY (1)

APPLICAZIONE BANCARIA DESTINATARIA :XXXXXBI011YY (1)

O/RDC	DESCRIZIONE	FORMATO
O	01 Tipo messaggio	"3"b
O	040 Mittente	"5"n(/"5"n/"2"b)
O	050 Ricevente	"5"n(/"5"n/"2"b)
F	044 Ente ordinante	B
F	355 Beneficiario	B
O	031 Data di riferimento	"6"n
O	601 Orario di riferimento	"6"n
O	600 Data di riferimento movimentazione	"6"n
O	671 Specie titolo	
	- <u>codice titolo secondo codifica I.S.I.N.</u>	<u>12b/</u>
	- indicativo di emissione	("2"n)/
	- tipologia del titolo	"1"n
O	020 CRO	"11"n
F	022 CRO originario	"11"n
O	034 Importo / Segno	5n/1a
O	670 Causale B.I.	"3"n
F	677 Numero giorni disponibilità differita	2n
F	604 Saldo contabile	15n/1a
F	673 Saldo disponibile	15n
F	062 Informazioni per l'ente beneficiario	3-50x
F	099 Info banca – banca	10*50x

(1) - XXXXX = Codice A.B.I. YY = 00 (produzione), PR (prova)

5.5.2 MESSAGGIO 6AB: NOTIFICA DI MOVIMENTAZIONE DEL CONTO POOL

Il messaggio 6AB viene prodotto a seguito del positivo completamento di tutte le operazioni che modificano il saldo contabile del conto pool.

La notifica è inviata anche per operazioni di carico e scarico dei suddetti conti effettuate tramite le Filiali della Banca d'Italia, riguardanti sia titoli accentrati presso i depositari centralizzati esteri nell'ambito del CCBM, sia a seguito di movimentazione di prestiti bancari (tramite il codice ISIN fittizio TF9999999999).

La presenza degli IDC facoltativi nel messaggio 6AB varia in funzione del fatto che il messaggio sia generato a fronte di una operazione di trasferimento contabile o meno e, nel caso di trasferimento contabile, in funzione dell'ente a cui viene indirizzato; in generale poi influisce sulla presenza degli IDC facoltativi la circostanza che il messaggio venga inviato al titolare del conto

NOTIFICA DI MOVIMENTAZIONE DEL CONTO POOL

TIPO MESSAGGIO: 6AB

APPLICAZIONE BANCARIA MITTENTE :01000BI011YY (1)

APPLICAZIONE BANCARIA DESTINATARIA :XXXXXBI011YY (1)

O/F	IDC	DESCRIZIONE	FORMATO
O	01	Tipo messaggio	"3"b
O	040	Mittente	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	050	Ricevente	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	67C	Conto movimentato	"3"a("/"5"n)
F	676	Titolare del conto	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	D31	Data di riferimento	"8"n
O	601	Orario di riferimento	"6"n
O	600	Data di riferimento contabile	"6"n
O	671	Specie titolo	
		- <u>codice titolo secondo codifica ISIN</u>	"12"b/
		- indicativo di emissione	("2"n)/
		- tipologia del titolo	"1"n
O	020	CRO	"11"n
F	022	CRO originario	16x
O	034	Importo/Segno	15n/1a
O	670	Causale BI	"3"n
F	673	Saldo disponibile attuale	15n
F	67D	Prezzo	"6"n
F	67E	Cambio	"9"n
F	67G	Credito aperto	15n
F	68D	Saldo credito aperto	15n
O	68E	Centro di custodia	"2"a
F	062	Informazioni per titolare del conto	3-50x

(1) XXXXX = Codice A.B.I. YY = 00 (produzione), PR (prova)

GUIDA PER LA COMPOSIZIONE DEL MESSAGGIO 6AB

IDC 01 - TIPO MESSAGGIO

Assume il valore 6AB

IDC 040 - MITTENTE

Banca d'Italia

IDC 050 - RICEVENTE

Banca titolare del conto pool:

IDC 67C - CONTO MOVIMENTATO

Individua il conto sul quale è stato effettuato il movimento. Assume sempre il valore INF

IDC D31 - DATA DI RIFERIMENTO

Data di invio della notifica (ggmmaaaa)

IDC 601 - ORARIO DI RIFERIMENTO

Orario di elaborazione da parte dell'applicazione bancaria (hhmmss)

IDC 600 - DATA DI RIFERIMENTO CONTABILE

Data contabile di riferimento della movimentazione (ggmmaa)

IDC 671 - SPECIE TITOLO

- Codice ISIN dell'attività oggetto dell'operazione
- Indicativo di emissione
- Tipologia del titolo

IDC 020 - CRO

Codice di riferimento dell'operazione assegnato dal mittente. Si utilizza lo stesso numeratore per aderente dei messaggi 6A1. Riporta:

- nnn = progressivo del giorno nell'ambito dell'anno (da 1 a 366);
- n = 1;
- nnnnn = progressivo per intestatario di conto di deposito e nell'ambito del giorno;
- nn = CIN di controllo.

IDC 022 - CRO ORIGINARIO

Codice di riferimento del messaggio 6AD (cfr. par. 2.5). Per i messaggi 6AB che notificano lo storno di un 6AD riporta il CRO del 6AD. Se presente, assume sempre il formato "11"n. Per i messaggi 6AB di notifica di movimentazione a fronte di operazioni non eseguite via R.N.I. l'IDC è assente.

IDC 034 - IMPORTO/SEGNO

Importo dell'operazione e segno della stessa. Per i titoli è riportato il valore nominale, per i prestiti bancari il valore cauzionale.

Il segno è D (debito) se si notifica la diminuzione del deposito (originata da un messaggio 6AD di restituzione, storno di un giro Monte Titoli, riduzione del valore di prestiti bancari, scarico del deposito effettuato tramite una Filiale della Banca d'Italia), è C (credito) se si notifica l'incremento del deposito (originato da –un giroconto Monte Titoli, dalla costituzione di prestiti bancari o da un movimento di carico del deposito effettuato tramite una Filiale della Banca d'Italia).

IDC 670 - CAUSALE BI

Causale della movimentazione. Può assumere i valori:

- "005" per le operazioni di aumento del saldo
- "015" per le operazioni di diminuzione del saldo

IDC 673 - SALDO DISPONIBILE

Saldo disponibile del conto di deposito a garanzia per specie titolo. Per i titoli è riportato il valore nominale, per i prestiti bancari il valore cauzionale.

IDC 67D - PREZZO

E' sempre assente.

IDC 67E - CAMBIO

E' sempre assente.

IDC 67G - CREDITO APERTO

Importo dell'operazione espresso in valore cauzionale quale risulta dal processo di valutazione, equivale alla variazione del pool associata all'operazione.

IDC 68D - SALDO CREDITO APERTO

Valore complessivo della giacenza nel conto pool del titolo movimentato

IDC 68E - CENTRO DI CUSTODIA

Indica se il titolo movimentato è depositato in Monte Titoli ("MT") o presso i depositari centralizzati dei Paesi dell'area dell'euro

IDC 062 - INFORMAZIONI PER TITOLARE DEL CONTO

Informazioni descrittive o formalizzate dell'operazione ad uso del titolare del conto; riporta il contenuto dello stesso IDC dei messaggi 6AD e 710MT di giro sui conti a garanzia.

5.5.3. MESSAGGIO 6A6: SITUAZIONE GIORNALIERA DEI SALDI DEL CONTO POOL

Ogni controparte titolare di un conto pool presso la Banca d'Italia riceve via RNI con cadenza giornaliera un messaggio 6A6 contenente la situazione di fine giornata dei saldi per specie titolo. Il messaggio contiene anche informazioni sul valore del pooling e sulla distribuzione di tale valore tra le varie operazioni di credito (vedi campo 68C).

Nel messaggio 6A6 l'IDC 68C può essere presente tante volte quante sono le diverse combinazioni "specie titolo/indicativo di emissione/godimento/centro di custodia" presenti nel conto di deposito. Quando le combinazioni sono più di 17, vengono predisposti più messaggi, concatenati tra loro dall'IDC 678. L'IDC 680 è presente sul messaggio che contiene l'ultimo saldo. Per i titoli emessi in divisa estera viene utilizzata la codifica ISO delle divise.

SITUAZIONE GIORNALIERA DEI SALDI DEL CONTO POOL

TIPO MESSAGGIO: 6A6

APPLICAZIONE BANCARIA MITTENTE :01000BI011YY (1)

APPLICAZIONE BANCARIA DESTINATARIA :XXXXXBI011YY (1)

O/F	IDC	DESCRIZIONE	FORMATO
O	01	Tipo messaggio	"3"b
O	040	Mittente	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	050	Ricevente	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	67C	Conto movimentato	"3"a("/"5"n)
F	676	Titolare del conto	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	D31	Data di riferimento	"8"n
O	601	Orario di riferimento	"6"n
O	600	Data contabile	"6"n
O	020	CRO	"11"n
O	678	Progressivo messaggio	"2"n
-----	-----	----- max 17-----	-----
O	68C	Saldo per specie titolo - <u>codice titolo (codifica ISIN)</u> - indicativo di emissione - tipologia del titolo - sigla divisa - prezzo - credito aperto - saldo contabile - centro di custodia	"12"b/ "2"n/ "1"n/ "3"a/ "10"n/ 15n/ 15n/ "3"a
O	680	Fine messaggio	"1"a

(1) - XXXXX = Codice A.B.I. YY = 00 (produzione), PR (prova)

GUIDA PER LA COMPOSIZIONE DEL MESSAGGIO 6A6

IDC 01 - TIPO MESSAGGIO

Assume il valore 6A6

IDC 040 - MITTENTE

Banca d'Italia

IDC 050 - RICEVENTE

Banca titolare del conto pool presso la Banca d'Italia.

IDC 67C - CONTO MOVIMENTATO

Individua il conto per il quale viene esposta la situazione mensile dei saldi e assume il valore "POO".

IDC D31 - DATA DI RIFERIMENTO

Data di elaborazione da parte dell'applicazione bancaria (ggmmaaaa)

IDC 601 - ORARIO DI RIFERIMENTO

Orario di elaborazione da parte dell'applicazione bancaria (hhmmss)

IDC 600 - DATA DI RIFERIMENTO CONTABILE

Data di riferimento della situazione mensile dei saldi (ggmmaa)

IDC 020 - CRO

Codice di riferimento dell'operazione assegnato dal mittente. Riporta:

- nnn = progressivo del giorno nell'ambito dell'anno (da 1 a 366);
- n = 0;
- nnnnn = progressivo generale nell'ambito della applicazione;
- nn = CIN di controllo

IDC 678 - PROGRESSIVO MESSAGGIO

E' un valore progressivo nell'ambito dei messaggi che compongono la "situazione giornaliera dei saldi" del conto pool

IDC 68C - SALDO PER SPECIE TITOLO

- Codice ISIN del titolo;
- Indicativo di emissione;
- Tipologia del titolo ("natura del godimento");
- Sigla divisa (vale "EUR" per i titoli emessi in euro, "ITL" per i titoli emessi in lire, sigla della divisa secondo la codifica ISO per i titoli emessi nelle altre divise);
- Prezzo associato al saldo composto di 7 cifre intere e 3 decimali; non viene mai valorizzato;
- Valore cauzionale calcolato per il saldo del titolo;
- Saldo contabile relativo alla specie titolo;
- Centro di custodia del titolo

Al termine della lista degli ISIN sono elencati 6 campi che riportano, tramite l'uso di un ISIN fittizi, i seguenti valori:

- IT00TOTPOOL2 valore complessivo del pool
- IT000RISOMA6 valore riservato per operazioni OMA
- IT000RISRMR3 valore riservato per operazioni di refin.marginale a richiesta
- IT000RISTAF9 valore riservato per operazioni TAF
- IT0RISOPTES1 valore riservato per operazioni OPTES2 (non attivo)
- ITDISIDCPRE8 valore del pool a garanzia della linea di credito in T2 per le controparti abilitate a tale operazione; altrimenti è il valore del pool utilizzabile per operazioni di politica monetaria. Include il valore del collateral a garanzia del rifinanziamento marginale automatico.

IDC 680 - FINE MESSAGGIO

Se presente, indica che non vi sono altri saldi (nè altri messaggi) per il conto di deposito in elaborazione: contiene la lettera "F"

5.5.4. MESSAGGIO 6AD: RICHIESTA DI RESTITUZIONE DI TITOLI IN GARANZIA / RIFINANZIAMENTO MARGINALE A RICHIESTA

MESSAGGIO: GIROFONDI

TIPO MESSAGGIO: 6AD

APPLICAZIONE BANCARIA MITTENTE :XXXXXBIO11YY (1)

APPLICAZIONE BANCARIA DESTINATARIA :01000BIO11YY (1)

O/F	IDC	DESCRIZIONE	FORMATO
O	01	Tipo messaggio	"3"b
O	040	Mittente	"5"n(/"5"n/"2"b)
O	050	Ricevente	"5"n(/"5"n/"2"b)
O	*67F	Conto da addebitare	"3"a(/"5"n)
O	*D31	Data di riferimento	"8"n
O	*671	Specie titolo - <u>codice titolo secondo codifica ISIN</u> - indicativo di emissione - tipologia del titolo	"12"b/ ("2"n)/ "1"n
O	*034	Importo/Segno	15n/1°
F	*67D	Prezzo	"6"n
F	*67E	Cambio	"9"n
O	*020	CRO	"11"n
F	010	Cifra di controllo	"5"n
F	012	MAC End To End	"10"x
F	062	Informazioni per titolare del conto	3-50x

(1) - XXXXX = Codice A.B.I. YY = 00 (produzione) PR (prova).

N.B.: I campi che concorrono al calcolo della cifra di controllo (IDC 010) sono quelli contrassegnati con un asterisco.

GUIDA PER LA COMPOSIZIONE DEL MESSAGGIO 6AD

IDC 01 - TIPO MESSAGGIO

Assume il valore 6AD.

IDC 040 - MITTENTE

Banca titolare di conto pool presso la Banca d'Italia oppure, nel caso di richiesta di svincolo, banca custode che opera per conto della banca intermediata.

IDC 050 - RICEVENTE

Banca d'Italia.

IDC 67F - CONTO DA ADDEBITARE

Individua il conto pool dal quale effettuare il prelievo dei titoli. Deve essere valorizzato con "INF"

IDC D31 - DATA DI RIFERIMENTO

Data di invio del messaggio (ggmmaaaa).

IDC 671 - SPECIE TITOLO

- Codice ISIN del titolo oggetto di trasferimento;
- Indicativo di emissione: vale "00";
- Tipologia del titolo: vale "0".

IDC 034 - IMPORTO/SEGNO

Nel caso di richiesta di svincolo, l'importo segnala il valore nominale del titolo oggetto di trasferimento e il segno è valorizzato con "D".

Nel caso di richiesta di rifinanziamento marginale, l'importo assume il significato di "importo del rifinanziamento marginale richiesto" e il segno vale sempre D.

IDC 67D - PREZZO

Il campo può essere valorizzato dall'operatore ma, se valorizzato, viene ignorato dall'applicazione.

IDC 67E - CAMBIO

Il campo può essere valorizzato dall'operatore ma, se valorizzato, viene ignorato dall'applicazione.

IDC 020 - CRO

Codice di riferimento dell'operazione assegnato dal mittente.

IDC 010 - CIFRA DI CONTROLLO

Codice di controllo calcolato sulla base di un algoritmo e di una chiave bilaterale scambiata tra mittente e ricevente; deve essere presente se manca l'IDC 012, deve essere assente se presente l'IDC 012.

IDC 012 - MAC End To End

Codice di controllo calcolato dall'applicazione SMTS. I primi otto caratteri contengono l'autenticatore zonato, gli altri due la versione della chiave di autenticazione e cifratura. Deve essere presente se manca l'IDC 010, deve essere assente se presente l'IDC 010.

IDC 062 - INFORMAZIONI PER IL TITOLARE DEL CONTO

Informazioni formalizzate dell'operazione ad uso del titolare del conto. Può assumere valori distinti a seconda dei casi seguenti:

- richiesta di restituzione di titoli dal proprio pool al conto proprietà in Monte: il campo non deve essere valorizzato
- richiesta di restituzione dei titoli dal conto della banca intermediata al conto terzi o liquidatore della banca custode in Monte Titoli: /VARIE/OP=POOL ABI=XXXXX (abi della banca intermediata)
- richiesta di rifinanziamento marginale: /VARIE/OP=RMR

RILIEVI SEGNALATI SUL MESSAGGIO 6AD A FRONTE DEI CONTROLLI

- 550 - Mittente non abilitato
- 552 - Messaggio non autenticato correttamente
- 553 - CRO duplicato
- 554 - Errore nei dati identificativi del titolo
- 556 - Segno diverso da "D"
- 558 - Data di riferimento del messaggio non coincidente con la data dell'applicazione
- 559 – Il saldo del conto (IDC 671) manca o è incapiante
- 568 - Tipo messaggio non previsto (diverso da 6AD)
- 569 - Errore tecnico nell'elaborazione contabile dell'operazione
- 573 - Importo non multiplo del taglio minimo del titolo
- 577 - Codice titolo non movimentabile (elaborazione batch in corso)
- 578 - Conto di deposito chiuso o inesistente
- 579 - Errore tecnico nell'elaborazione del messaggio
- 580 - Errore tecnico nella predisposizione del messaggio di notifica
- 581 - Applicazione non disponibile - messaggio oltre il termine orario previsto
- 585 - Applicazione non disponibile - errore temporaneo di sistema
- 586 - Applicazione non disponibile - errore bloccante di sistema
- 587 - Applicazione non disponibile - errore tecnico nell'elaborazione contabile dell'operazione
- 588 - Valore non ammesso per l'IDC 67F
- 590 - Errore nell'elaborazione dell'operazione sul conto pool da parte della piattaforma T2
- 599 - Titolare del conto non abilitato alla movimentazione del conto di deposito a garanzia
- 600 – Errori nella formattazione dei campi IDC062 del 6AD o IDC741 del 710 o incoerenza tra codici ABI della banca custode e della banca indiretta
- 606 – Pool residuo insufficiente

5.5.5. MESSAGGIO 6AC: NOTIFICA DI ESITO NEGATIVO DI GIROFONDI MONTE TITOLI

MESSAGGIO: NOTIFICA ESITO NEGATIVO GIROFONDI MONTE TITOLI

TIPO MESSAGGIO: 6AC

APPLICAZIONE BANCARIA MITTENTE :XXXXXXBI011YY (1)

APPLICAZIONE BANCARIA DESTINATARIA :01000BI011YY (1)

O/F	IDC	DESCRIZIONE	FORMATO
O	01	Tipo messaggio	"3"b
O	040	Mittente	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	050	Ricevente	"5"n("/"5"n/"2"b)
F	67F	Conto da movimentare	"3"a("/"5"n)
O	D31	Data di riferimento	"8"n
O	601	Orario di riferimento	"6"n
O	671	Specie titolo	
		- <u>codice titolo secondo codifica ISIN</u>	"12"b/
		- indicativo di emissione	("2"n)/
		- tipologia del titolo	"1"n
O	020	CRO	"11"n
F	022	CRO originario	16x
O	034	Importo/Segno	15n/1°
O	68G	Codice rilievo	"3"n

(1) - XXXXX = Codice A.B.I. YY = 00 (produzione) PR (prova)

GUIDA PER LA COMPOSIZIONE DEL MESSAGGIO 6AC

IDC 01 - TIPO MESSAGGIO

Assume il valore 6AC.

IDC 040 - MITTENTE

La Banca d'Italia.

IDC 050 - RICEVENTE

Banca che ha richiesto il girofondi MT (dall'IDC 706 del messaggio 71N, depurato del codice "ruolo").

IDC 67F - CONTO DA MOVIMENTARE

Individua il conto sul quale è stata effettuata l'operazione. Assume il valore INF, tranne che nel caso di operazioni CROSS-BORDER, per le quali riporta la stringa "CRB".

IDC D31 - DATA DI RIFERIMENTO

Data di invio della notifica (ggmmaaaa).

IDC 601 - ORARIO DI RIFERIMENTO

Orario di elaborazione da parte dell'applicazione bancaria (hhmmss).

IDC 671 - SPECIE TITOLO

- Codice del titolo oggetto di girofondi MT (dall'IDC 701 del messaggio 71N, depurato del codice "suffisso");
- Indicativo di emissione; vale "00";
- Tipologia del titolo; vale "0".

IDC 020 - CRO

Codice di riferimento dell'operazione assegnato dal mittente. Si utilizza lo stesso numeratore per aderente dei messaggi 6A1 e 6AB. Riporta:

- nnn = progressivo del giorno nell'ambito dell'anno (da 1 a 366);
- n = 1;
- nnnnn = progressivo per intestatario di conto di deposito e data;
- nn = CIN di controllo.

IDC 022 - CRO ORIGINARIO

Codice di riferimento del messaggio 710 inviato dall'operatore in Monte Titoli ed originante l'operazione di girofondi MT. E' presente se indicato nell'IDC 717 del messaggio 710; se presente, assume sempre il formato "11"n.

IDC 034 - IMPORTO/SEGNO

Importo dell'operazione (dall'IDC 718 del messaggio 71N); il segno vale 'C'.

IDC 68G - CODICE RILIEVO

Indica il motivo per cui viene notificato il rigetto del girofondi MT.

RILIEVI SEGNALATI SUL MESSAGGIO 6AC A FRONTE DEI CONTROLLI

Di seguito sono indicati i possibili codici di rilievo segnalati dal messaggio 6AC nel campo 68G.

- 550 - Mittente non abilitato
- 551 - Beneficiario non abilitato
- 552 - Messaggio non autenticato correttamente
- 553 - CRO duplicato
- 554 - Errore nei dati identificativi del titolo
- 557 - Causale amministrativa non ammessa
- 558 - Data di riferimento del messaggio non coincidente con la data dell'applicazione
- 569 - Errore tecnico nell'elaborazione contabile dell'operazione
- 573 - Importo non multiplo del taglio minimo del titolo
- 574 - Codice titolo scaduto
- 575 - Codice titolo non movimentabile (privo dei dati contabili)
- 577 - Codice titolo non movimentabile (elaborazione batch in corso)
- 578 - Conto di deposito chiuso o inesistente
- 579 - Errore tecnico nell'elaborazione del messaggio
- 581 - Applicazione non disponibile - messaggio oltre il termine orario previsto
- 585 - Applicazione non disponibile - errore temporaneo di sistema
- 586 - Applicazione non disponibile - errore bloccante di sistema
- 587 - Applicazione non disponibile - errore tecnico nell'elaborazione contabile dell'operazione
- 590 - Errore nell'elaborazione dell'operazione da parte della piattaforma T2
- 591 - Titolo non stanziabile
- 592 - Conto da movimentare o istruzioni di giro non indicati correttamente.
- 593 - Titolo non utilizzabile a garanzia di operazioni di credito dell'Eurosistema per esistenza di uno "stretto legame"
- 599 - Titolare del conto non abilitato alla movimentazione dei conti di deposito a garanzia
- 600 – Errori nella formattazione dei campi IDC062 del 6AD o IDC741 del 710 o incoerenza tra codici ABI della banca custode e della banca indiretta

Operazioni di Correspondent Central Banking Model (CCBM)

a) Utilizzo di titoli esteri via CCBM da parte di operatori italiani (c.d. attività “Home”)

La controparte che intende offrire attività estere a garanzia di un finanziamento infragiornaliero concesso dalla Banca d'Italia, deve inviare apposita comunicazione alla Banca d'Italia - Servizio Sistema Dei Pagamenti). Le modalità di costituzione e svincolo di titoli esteri sono disciplinate nella Guida per gli aderenti TARGET2 – Banca d'Italia.

b) Utilizzo di titoli italiani via CCBM da parte di operatori esteri (c.d. attività *Correspondent*)

Per la movimentazione dei titoli accentrati in Monte Titoli l'operatore italiano, corrispondente della controparte della BCN estera, deve effettuare un girofondi Monte Titoli (messaggio 710) di trasferimento dal proprio conto terzi o dal conto liquidatore di pertinenza dell'intermediario estero al conto terzi Banca d'Italia presso Monte Titoli (conto 61003).

Tale messaggio dovrà essere predisposto rispettando particolari regole di formattazione dell'IDC 741 (cfr paragrafo 5.9.). In particolare, l'aderente deve fornire le informazioni relative al tipo operazione (garanzia (Pledge) / pronti contro termine (Repo)), alla BCN estera beneficiaria (BIC code) ed alla controparte estera (BIC code). A fronte del messaggio 710, l'operatore riceve il messaggio 71N di conferma della corretta esecuzione del girofondi. Il contenuto dell' IDC 741 del messaggio 710 predisposto dall'operatore italiano sarà automaticamente riportato nell'IDC 741 del messaggio 71N di notifica. Analogo messaggio di notifica dell'avvenuta consegna del titolo nel conto terzi della Banca d'Italia (71N) viene fornita alla procedura CAT, la quale provvede all'aggiornamento del saldo del conto di deposito della BCN indicata.

Per esito positivo delle elaborazioni in ambito CAT del messaggio 71N l'operatore non riceve altre notifiche; per esito negativo dell'elaborazione in ambito CAT del messaggio 71N, l'applicazione, oltre a innescare automaticamente la restituzione dei titoli all'operatore con un messaggio 710 di girofondi Monte Titoli, comunica l'evento all'operatore con un messaggio 6AC, specificando nell'IDC 68G il motivo della mancata elaborazione. Il messaggio 710 di restituzione titoli, innescato dal CAT, riporterà: nell'IDC 717 la stringa “CRO710=” seguita dal CRO del messaggio 710 originario; nell'IDC 741 il contesto operativo, formattato come specificato nel par. 3.8 e ripreso dallo stesso messaggio 710.

La restituzione dei titoli depositati a garanzia avviene a seguito della ricezione, da parte della Banca d'Italia, dell'apposita richiesta inviata dalla Banca Centrale Estera.

Ricevuta tale richiesta, la Banca d'Italia invia a Monte Titoli un ordine di giro dei titoli dal proprio conto terzi al conto terzi dell'operatore italiano *custodian*; quest'ultimo riceve dalla Monte Titoli il corrispondente messaggio 71N di notifica con l'IDC 741 contenente le informazioni sul contesto operativo, in modo da permettere la corretta interpretazione dell'operazione.

Gli operatori possono richiedere alla Banca d'Italia che la restituzione dei titoli avvenga, anziché nel proprio conto "omnibus", direttamente nel conto liquidatore di pertinenza dell'intermediario estero. A tal fine, essi dovranno far pervenire alla Banca d'Italia la domanda di adesione al "Servizio CCBM di restituzione diretta dei titoli nei conti liquidatori" compilando l'apposita richiesta secondo lo schema indicato nell'allegato B.

Tale richiesta dovrà essere inviata, per posta o via fax, alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente.

Eventuali variazioni ai dati segnalati, ivi comprese cessazioni e costituzioni di nuovi rapporti, potranno essere comunicate secondo le stesse modalità ovvero mediante il messaggio Swift 599.

5.7. Operazioni varie.

Per alimentare conti di deposito in titoli presso la Banca d'Italia diversi da quelli di cui ai precedenti paragrafi, l'operatore deve preventivamente contattare la Filiale della Banca d'Italia dove è aperto il conto di deposito in titoli. Per la movimentazione dei titoli deve effettuare un girofondi Monte Titoli (messaggio 710) di trasferimento di titoli dal proprio conto al conto Banca d'Italia presso Monte Titoli.

L' IDC 741 deve essere formattato come specificato nel par. 5.9.

A fronte del messaggio 710 (titoli accentrati in Monte Titoli), l'operatore riceve il messaggio 71N di conferma della corretta esecuzione del girofondi; la procedura CAT riceve notifica dell'operazione dalla Monte Titoli (messaggio 71N).

Per le operazioni di restituzione di titoli, viene inviato a Monte Titoli un ordine di giro dal conto Banca d'Italia al conto dell'operatore, il quale riceve dalla Monte Titoli il corrispondente messaggio 71N di notifica con l'IDC 741 contenente le informazioni sul contesto operativo, in modo da permettere la corretta interpretazione dell'operazione.

5.8. Operazioni di versamento di garanzie in caso di attivazione del Contingency Module (CM) di TARGET2

Il modulo di *Contingency* viene attivato in caso di malfunzionamenti della piattaforma tecnica di T2 al fine di consentire alle banche di regolare i pagamenti critici. Nel modulo di *Contingency* le banche avranno un conto con saldo pari a zero che potrà essere alimentato con liquidità garantita da nuovo collateral; quest'ultimo potrà essere costituito tramite versamento di titoli nel conto terzi della Banca d'Italia in Monte Titoli secondo quanto indicato nel par. 4.8. I titoli versati dalle banche verranno contabilizzati su appositi conti a garanzia istituiti ad hoc in procedura C.A.T. (codice 397/0), aperti a tutti gli operatori che hanno accesso all'anticipazione infragiornaliera.

A seguito di versamento dei titoli nel conto terzi della Banca d'Italia in Monte Titoli, la Banca d'Italia controlla i dati e calcola il controvalore dei titoli da usare come collateral. In caso di errori (ad es. titolo non stanziabile) il titolo viene restituito all'operatore presso Monte Titoli. Se non sono riscontrati errori la Banca d'Italia contabilizza i titoli nell'apposito conto e, successivamente il contante nel conto dell'operatore nel modulo CM in T2.

Al termine della contingency, verificata la restituzione della liquidità erogata nel modulo CM, la Banca d'Italia restituisce i titoli all'operatore in Monte Titoli.

5.9. Formato dell'IDC 741 del messaggio MT710

Di seguito si riporta il formato 741 (messaggio RNI 710) per le operazioni descritte nei capitoli 2 e 3:

/VARIE/OP=(**K**) NUMOP=AAAAPPPPP CES=(**X**) BCNS=(**W**) TIPO=(**Z**) altro

in cui /VARIE/OP= individua il contesto operativo.

Le ulteriori informazioni richieste sono fornite tramite le seguenti parole chiave:

NUMOP = numero operazione pubblica (P/T);

CES = è il BIC della controparte estera che si avvale di una banca custode italiana;

BCNS = è la Banca Centrale Nazionale della controparte estera;

TIPO = indica il tipo operazione nell'ambito del contesto operativo.

I valori ammessi sono:

- = **ACC** per la movimentazione dei conti locali (previa autorizzazione della Banca d'Italia)
- = **GEN** per specifiche operazioni disposte dalla Banca d'Italia
- (**K**) =
 - POOL** se la banca effettua un versamento di titoli sul proprio conto pool presso la Banca d'Italia
 - POOL ABI=XXXXX** se la banca custode versa titoli nel conto pool della banca indiretta; il campo ABI=XXXXX va compilato con il codice ABI della banca indiretta
 - BIL** operazioni bilaterali
 - OPB** operazioni pubbliche
 - CRB** operazioni cross-border
 - COR** operazioni per corrispondenti
 - T2CONTINGENCY** versamento di garanzie per contingency di T2
- (**X**) = BIC code del corrispondente
- (**W**) = BIC code della BCN estera
- (**Z**) = **R** repo
 - O** outright
 - P** pledge
 - D** predepositing

Dopo la stringa "/VARIE/" deve essere obbligatoriamente indicato il contesto operativo; da questo dipendono le eventuali altre informazioni richieste:

se **OP = POOL** - nessun'altra informazione è obbligatoria;
POOL ABI=XXXXX nessun'altra informazione è obbligatoria;
OPB - numero operazione;
BIL - nessun'altra informazione è obbligatoria;
CRB - tutte le informazioni sono obbligatorie, il numero dell'operazione deve essere assente.
COR – solo le informazioni (K) e (X)
T2CONTINGENCY – nessun'altra informazione è obbligatoria

Di seguito si riportano gli esempi delle possibili combinazioni (nota bene: gli spazi prima delle parole chiave non sono obbligatori):

/VARIE/OP=CRB CES=ABCDSPPRXXX BCNS=ABCDFRPRXXX TIPO=O prova
/VARIE/OP=OPB NUMOP=199812345 prova
/VARIE/OP=BIL prova
/VARIE/OP=POOL
/VARIE/OP= POOL ABI=XXXXX
/VARIE/OP=T2CONTINGENCY
/VARIE/OP=COR COR=ABCDEFGHXXX

5.10. Autenticazione dei messaggi.

L'autenticazione applicativa dei messaggi 6AD viene realizzata nelle seguenti modalità:

- tramite l'algoritmo MODSIA, le cui modalità tecnico-operative sono del tutto identiche a quelle già definite per la cifratura dei messaggi all'interno della R.N.I.; in tal caso il messaggio riporta l'IDC 010;
- tramite l'algoritmo "MAC End To End" di SMTS; in tal caso il messaggio riporta l'IDC 012.

Durante la gestione transitoria dei due sistemi di sicurezza gli IDC 010 e 012 sono mutuamente esclusivi (solo uno dei due deve essere presente).

I campi a lunghezza variabile 355, 67F, 676 e 671 devono essere allineati a sinistra e riempiti con caratteri "0" a destra fino alla lunghezza massima prevista; tutti i sottocampi vanno forniti riportando il carattere separatore "/"; se un sottocampo intermedio è assente vanno forniti due caratteri "/" consecutivi.

I campi a lunghezza variabile 034 e 677 devono essere allineati a destra e riempiti con caratteri "0" a sinistra fino alla lunghezza massima di ciascun campo. I campi facoltativi, se assenti, vanno comunque considerati nel calcolo della cifra e valorizzati con caratteri "0" per la massima lunghezza.

Si riportano le configurazioni che possono assumere ed il formato con cui vanno passati all'algoritmo MODSIA, i seguenti campi:

campo 355

B/01005/00798/DR	B/01005/00798/DR
B/01005//DR	B/01005//DR00000
B/01005/00798	B/01005/00798000
B/01005	B/010050000000000

campo 676

01005/00798/BT	01005/00798/BT
01005//BT	01005//BT00000
01005/00798	1005/00798000
01005	010050000000000

per il campo 671:

IT0000382983/00/0	IT0000382983/00/0
IT0000382983//0	IT0000382983//000

e per i campi 67F, 67B

INF , POO

Nel seguito sono riportati i campi che concorrono al calcolo della cifra di controllo, nella stessa sequenza con cui devono essere mossi nella stringa necessaria al calcolo.

N.B.: I campi che concorrono al calcolo della cifra di controllo (IDC010 o 12) sono quelli contrassegnati con un asterisco sui messaggi relativi.

MESSAGGIO 6AD:

- 67F Conto da addebitare	9 byte
- D31 Data di riferimento	8 byte
- 671 Specie titolo/indicativo di emissione/tipologia del titolo	17 byte
- 034 Importo/segno	17 byte
- 67D Prezzo	6 byte
- 67E Cambio	9 byte
- 020 CRO (i primi 9 crt da sinistra)	9 byte

per un totale di 75 byte.

La stringa da fornire all' algoritmo deve avere lunghezza fissa 160 byte; essa pertanto deve essere completata aggiungendo per il messaggio 6AD 85 byte contenenti il carattere "0".

La chiave da utilizzare per la cifratura dei messaggi in ambiente di prova è "01234567".

6. UTILIZZO DELLA RETE SWIFT

L'utilizzo dei messaggi SWIFT diversi da quelli relativi a T2 richiede, in via preliminare, lo scambio delle chiavi di autenticazione applicativa con il Servizio Sistema dei Pagamenti (Divisione Sistemi di pagamento all'Ingresso – tel. 06 47925700).

6.1. MESSAGGIO MT564 NOTIFICA PREVISIONALE DI CORPORATE ACTIONS

Il messaggio MT564 (Notifica previsionale di *corporate actions*) viene inviato tramite la procedura CAT alle banche titolari di conto pool presso la Banca d'Italia, per preannunciare il pagamento di interessi/rimborsi di titoli.

Il messaggio è inviato di norma due giorni lavorativi precedenti la data di pagamento di rimborsi/interessi con riferimento ai titoli accentrati in Monte Titoli o ivi sub-depositati via links sulla base delle informazioni previsionali ricevute da Monte Titoli. Esso può essere inviato più volte in caso di variazioni di dati comunicati da Monte Titoli mentre non viene prodotto con riferimento ai titoli esteri utilizzati via CCBM e nel caso in cui MT non invii le informazioni previsionali.

Il messaggio viene inviato dal BIC della Banca d'Italia BITAITRRXXX al BIC della banca quale risulta dalla T2 Directory ovvero ad altro specifico BIC concordato con la banca.

Status	Tag	Qualifier	Generic Field Name	Detailed Field Name	Content/Options
--------	-----	-----------	--------------------	---------------------	-----------------

Mandatory Sequence A - General Information

M	16R			Start of Block	GENL
M	20C	SEME	Reference	Sender's Reference	:4!c//16x; "SEME"// IT564AAMMGG+progressivo su cinque posizioni numero identificativo dell'operazione
M	20C	CORP	Reference	Corporate Action Reference	:4!c//16x; "CORP"// vale sempre "NOTICE"
M	23G	NEWM/CAN C		Function of the Message	4!c/[4!c]; "NEWM" per messaggi nuovi o "REPL" per sostituzioni
M	22F	CAEV	Indicator	Corporate Action Event Indicator	4!c/[8c]/4!c; "CAEV"// "REDM" per rimborsi a scadenza "CAEV"// "PCAL" per rimborsi parziali con riduzione del nominale "CAEV"// "PRED" per rimborsi parziali senza riduzione del nominale (titoli pool factor)

M	22F	CAMV	Indicator	Mandatory/ Voluntary Indicator	4!c/[8c]/4!c; :"CAMV"// vale sempre "MAND"
M	25D	PROC	Status Code	Processing Status	4!c/[8c]/4!c; "PROC"// vale sempre "PREU" notifica previsionale non confermata

Mandatory Sequence B - Underlying Securities

M	16R	16c		Start of Block	USECU
M	35B			Identification of the Financial Instrument	[ISIN1!e12!c]; [4*35x] Codice ISIN del titolo

Optional Subsequence B1 Financial Instrument Attributes

M	16R	16c		Start of Block	FIA
O	11A	DENO	Currency	Currency of Denomination	:4!c/3!a; "DENO"// codice ISO della divisa di denominazione del titolo
O	92A	PRFC	Rate	Previous factor	:4!c/[N]15d; "PRFC"// Precedente pool factor del titolo
O	92A	NWFC	Rate	Next factor	:4!c/[N]15d; "NWFC"// Successivo pool factor del titolo
M	16S			End of Block	FIA

Mandatory Subsequence B2 - Account Information

M	16R	16c		Start of Block	ACCTINFO
M	97a	SAFE	Account	Safekeeping account	Option A:4!c/35x; "SAFE"// vale sempre "391" codice conto pool
CM	93a	ELIG	Balance	Option B	:4!c/[8c]/4!c/[N]15d; "ELIG"// "FAMT" valore nominale del titolo
M	16S			End of Block	ACCTINFO

M	16S			End of Block	USECU
---	-----	--	--	--------------	-------

Optional Sequence D - Corporate Action Details

M	16R			Start of Block	CADETL
O	90a	OFFR	Price	Option A,B	Option A :4!c/4!c/15d "OFFR"/ prezzo di rimborso
M	16S			End of Block	CADETL

Mandatory Sequence E - Corporate Action Options

M	16R			Start of Block	CAOPTN
M	13A	CAON	Indicator	Corporate Action	:4!c/3!c;

				Option Number	vale sempre "001"
M	22F	CAOP	Indicator	Corporate Action Option Code	:4!c/[8c]/4!c; "CAOP"// vale sempre "CASH"
M	17B		Flag		4!C//1!A DFLT// vale sempre "Y"

Optional Subsequence E2 - Cash Movements

M	16R			Start of Block	CASHMOVE
M	22H	CRDB	Indicator	Option H	:4!c/4!c "CRDB"// vale sempre "CRED"
CM	19B	ENTL	Amount	Option B	:4!c/3!a15d; "ENTL"// codice divisa e importo da pagare
M	98a	PAYD	Date/Time	Option A	:4!c/8!n; "PAYD"//aaaammgg data di pagamento
M	16S			End of Block	CASHMOVE

M	16S			End of Block	CAOPTN
---	-----	--	--	--------------	--------

6.2 MESSAGGIO MT 599 PER ATTIVITA' CCBM

Il messaggio SWIFT 599 può essere utilizzato:

- nell'ambito delle operazioni CCBM c.d. "home", in alternativa al messaggio RNI A97 (comunicazione alla Banca d'Italia delle attività da depositare a garanzia del finanziamento, nonché richiesta di restituzione delle suddette attività);
- nell'ambito di operazioni CCBM c.d. "correspondent", per comunicare eventuali rettifiche ad istruzioni di consegna titoli alla Banca d'Italia contenenti errori e/o imprecisioni;
- per comunicare alla Banca d'Italia eventuali variazioni ai dati segnalati nella richiesta di adesione al servizio di "restituzione diretta dei titoli nei conti liquidatori detenuti presso Monte Titoli" (cfr par 7.2), ivi comprese cessazioni e costituzioni di nuovi rapporti.

In tutti i casi sopraelencati il messaggio MT599 deve essere indirizzato al Servizio SDP della Banca d'Italia (codice BIC: BITAITRRCCB)

Per richiedere l'abilitazione all'utilizzo della messaggistica Swift per le operazioni CCBM gli operatori devono inoltrare apposta domanda, secondo lo schema indicato nell'allegato C, alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente.

7. ALLEGATI

7.1 Allegato A - Tabulati C.A.T.

Ai depositanti che ricevono l'informativa tramite R.N.I., viene resa comunicazione delle situazioni contabili mediante consegna da parte delle Filiali della Banca d'Italia dei tabulati di seguito indicati:

Mod.11 C.A.T. - Saldi dei conti in titoli

Mod.71 C.A.T. - Controvalori riconosciuti per interessi maturati e/o rimborsi di titoli custoditi in MT al XX/XX/XXXX conto proprietà/conto terzi

Mod.84 C.A.T. - Pagamento cedole e rimborso di titoli esteri in data xx/xx/xxxx

Mod. 132 C.A.T. – Tariffazione delle giacenze dei titoli a garanzia delle operazioni di credito dell'Eurosistema

MOD. 11 C.A.T.

Situazione saldi dei conti in titoli

A) Espone, per ciascun conto di deposito in titoli, la situazione di fine mese dei saldi di tutte le specie titolo figuranti nel conto stesso.

B) Viene prodotto automaticamente con periodicità mensile.

C) Su ciascun foglio vengono indicati, oltre all'intestatario del conto di deposito, la Filiale contabile e l'identificativo del conto stesso, costituito dal conto e sottoconto di bilancio e dal codice dell'intestatario complementare.

Per ciascuna specie titolo/centro di custodia presente nel conto di deposito in titoli vengono riportati i valori di fine mese del saldo contabile; per i titoli in valuta detti saldi esprimono la quantità di unità in valuta. Nella zona del saldo disponibile viene riportato il relativo credito aperto.

D) Viene inviato alla Filiale tenutaria dei conti di deposito in titoli per la consegna agli intestatari.

MOD. 71 CAT

Controvalori riconosciuti per interessi maturati e/o rimborsi di titoli di Stato custoditi in MT al xx/xx/xxxx – Regolamento lordo conto proprieta'/ conto terzi

- A) Per Filiale, data di scadenza ed intestatario espone l'elenco, per specie titolo / indicativo di emissione / godimento, distintamente per conto / sottoconto / intestatario complementare, dei controvalori in euro e in lire relativi a cedole e/o rimborso da riconoscere alla scadenza, per titoli accentrati in Monte Titoli.
- B) Viene prodotto per i conti di deposito degli operatori automaticamente alla scadenza (definitivo) e con 2 giorni lavorativi di anticipo (previsionale) rispetto alla scadenza, in seguito alle elaborazioni dei messaggi di notifica inviati dalla Monte Titoli (7B2).
- C) Per ogni intestatario, distintamente per specie titolo / indicativo di emissione / godimento, fornisce il controvalore totale, in euro o in lire, degli importi relativi a cedole e/o rimborsi. Inoltre per ogni intestatario è esposto il controvalore totale da riconoscere, distinto per divisa euro e lire.
- D) Viene inviato al Servizio S.D.P. e alla Filiale tenutaria dei conti.

CONTROVALORI RICONOSCIUTI PER INTERESSI MATURATI E/O RIMBORSI DI TITOLI CUSTODITI IN MT AL XX/XX/XXXX
CONTO PROPRIETA'/CONTO TERZI

CODICE FILIALE: 999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CODICE INTESTATARIO: 99999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SPECIE TITOLO	CONTO/SOTT. INT. COMPL. IN EURO	INT.	CONTROVAL. RIPARTO IN LIRE	CONTROVAL. RIPARTO FISC. FIL. CONTO/SOTT. INT INT/COMPL	ALIQ.	-----	CONTO IN LIRE -----	CAUSALE	
XXXXXXXXXXXXXX	99	999/99999	99999	9999.999.999.999,99	9999.999.999.999,99	99,999	999 999 999999	99999 99999	INTERESSI
		999/99999	99999	9999.999.999.999,99	9999.999.999.999,99	99,999	999 999 999999	99999 99999	INTERESSI
	TOTALE		9999.999.999.999,99	9999.999.999.999,99					
XXXXXXXXXXXXXX	99	999/99999	99999	9999.999.999.999,99	9999.999.999.999,99	99,999	999 999 999999	99999 99999	INTERESSI
		999/99999	99999	9999.999.999.999,99	9999.999.999.999,99	99,999	999 999 999999	99999 99999	INTERESSI
	TOTALE		9999.999.999.999,99	9999.999.999.999,99					
XXXXXXXXXXXXXX	99	999/99999	99999	9999.999.999.999,99	9999.999.999.999,99	99,999	999 999 999999	99999 99999	INTERESSI
		999/99999	99999	9999.999.999.999,99	9999.999.999.999,99	99,999	999 999 999999	99999 99999	INTERESSI
	TOTALE		9999.999.999.999,99	9999.999.999.999,99					
TOTALE CONTROVALORE TITOLI IN EURO			9999.999.999.999,99						
TOTALE CONTROVALORE TITOLI IN LIRE			9999.999.999.999,99	9999.999.999.999,99					
TOTALE GENERALE IN EURO			9999.999.999.999,99						

MOD. 71 CAT

Controvalori riconosciuti per interessi maturati e/o rimborsi di titoli obbligazionari custoditi in MT al xx/xx/xxxx – Regolamento netto conto proprieta'/ conto terzi

E) Per Filiale, data di scadenza ed intestatario espone l'elenco, per specie titolo / indicativo di emissione / godimento, distintamente per conto / sottoconto / intestatario complementare, dei controvalori in euro e in lire relativi a cedole e/o rimborso da riconoscere alla scadenza, per titoli accentrati in Monte Titoli.

F) Viene prodotto per i conti di deposito degli operatori automaticamente alla scadenza (definitivo) e con 2 giorni lavorativi di anticipo (previsionale) rispetto alla scadenza per i conti di deposito delle BCN, in seguito alla elaborazione dei messaggi di notifica inviati dalla Monte Titoli (7B2).

G) Per ogni intestatario, distintamente per specie titolo / indicativo di emissione / godimento, fornisce il controvalore totale, in euro o in lire, degli importi relativi a cedole e/o rimborsi. Inoltre per ogni intestatario è esposto il controvalore totale da riconoscere, distinto per divisa euro e lire.

H) Viene inviato al Servizio S.D.P. e alla Filiale tenutaria dei conti.

CONTROVALORI RICONOSCIUTI PER INTERESSI MATURATI E/O RIMBORSI DI TITOLI CUSTODITI IN MT AL XX/XX/XXXX
 CONTO PROPRIETA'/CONTO TERZI

CODICE FILIALE: 999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CODICE INTESTATARIO: 99999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 99999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SPECIE TITOLO	CONTO/SOTT. INT. COMPL. IN EURO	INT.	CONTROVAL. RIPARTO IN LIRE	CONTROVAL. RIPARTO FISC. FIL. CONTO/SOTT. INT INT/COMPL	ALIQ.	----- CONTO IN LIRE -----		CAUSALE
XXXXXXXXXXXXX	99	999/99999	99999	9999.999.999.999,99	99,999	999	999 999999	INTERESSI
		999/99999	99999	9999.999.999.999,99	99,999	999	999 999999	INTERESSI
	TOTALE		9999.999.999.999,99	9999.999.999.999,99				
XXXXXXXXXXXXX	99	999/99999	99999	9999.999.999.999,99	99,999	999	999 999999	INTERESSI
		999/99999	99999	9999.999.999.999,99	99,999	999	999 999999	INTERESSI
	TOTALE		9999.999.999.999,99	9999.999.999.999,99				
XXXXXXXXXXXXX	99	999/99999	99999	9999.999.999.999,99	99,999	999	999 999999	INTERESSI
		999/99999	99999	9999.999.999.999,99	99,999	999	999 999999	INTERESSI
	TOTALE		9999.999.999.999,99	9999.999.999.999,99				
TOTALE CONTROVALORE TITOLI IN EURO			9999.999.999.999,99					
TOTALE CONTROVALORE TITOLI IN LIRE			9999.999.999.999,99	9999.999.999.999,99				
TOTALE GENERALE IN EURO			9999.999.999.999,99					

MOD. 84 CAT

Pagamento cedole e rimborso di titoli esteri in data xx/xx/xxxx

- A) Per ciascun intestatario espone per ogni titolo estero interessato da pagamento di interessi e/o rimborso, distintamente per conto/sottoconto/intestatario complementare/ centro di custodia, il valore nominale in deposito.
- B) Fornisce per ogni specie titolo il valore nominale presente nei depositi.
- C) Viene prodotto automaticamente due giorni prima della scadenza e durante le elaborazioni del cambio data del giorno di scadenza.

PAGAMENTO CEDOLE E RIMBORSO DI TITOLI ESTERI AL XX/XX/XXXX

CODICE FILIALE: 999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CODICE INTESTATARIO: 99999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 99999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SPECIE TITOLO	CONTO/SOTT. INT.	CC DIV	VALORE	RIMBORSO	PAGAMENTO	CONTO IN LIRE-----
	COMPL.		NOMINALE TITOLI	TITOLI	INTERESSI	FILIALE/INTEST./CONTO/ S.CONTO/INTEST.COMPL.
XXXXXXXXXXXX	99 999/99999	99999 XX XXX	9999.999.999.999,99			999 99999 999 999 99999
	999/99999	99999 XX	9999.999.999.999,99		999 99999 999 999 99999	
	999/99999	99999 XX	9999.999.999.999,99		999 99999 999 999 99999	
	TOTALE		9999.999.999.999,99			
XXXXXXXXXXXX	99 999/99999	99999 XX XXX	9999.999.999.999,99			999 99999 999 999 99999
	999/99999	99999 XX	9999.999.999.999,99		999 99999 999 999 99999	
	999/99999	99999 XX	9999.999.999.999,99		999 99999 999 999 99999	
	TOTALE		9999.999.999.999,99			

TOTALE IMPORTO IN EURO ACCREDITATO AL CONTO 172: 9999.999.999.999,99

MOD. 132 CAT

Tariffazione delle giacenze dei titoli a garanzia delle operazioni di credito dell'Eurosistema

- A) Per ciascun intestatario di conto pool, espone la giacenza media dei titoli depositati a garanzia nel mese di riferimento, distintamente per tipologia di titolo e luogo di accentramento, l'aliquota di tariffazione applicata e la tariffa calcolata per ogni categoria nonché la tariffa complessiva.
- B) Viene prodotto automaticamente presso la Filiale di competenza dell'operatore e inviato a quest'ultimo successivamente alla data di addebito.

TARIFFAZIONE DELLE GIACENZE DEI TITOLI A GARANZIA DELLE OPERAZIONI DI CREDITO DELL'EUROSISTEMA

PERIODO DI RIFERIMENTO : mese anno

CODICE FILIALE: XXX descrizione filiale

CODICE INTESTATARIO: XXXX

RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
00100 CITTA'--- CONTO CONTANTE ADDEBITATO ---
FIL. CONTO/SOT. INTEST COMPL.

XXX 172/000000 XXXXX XXXXX

----- CONTO TITOLI -----

FIL. CONTO/SOT. INTEST COMPL. CATEGORIA(1) GIACENZA MEDIA ALIQUOTA IMPORTO A DEBITO IN EURO

XXX	391/000000	XXXXX	XXXXX	MT03	XX.XXX.XXX,XX	X,XXXX	X.XXX,XX
				I103	XX.XXX.XXX,XX	X,XXXX	X.XXX,XX
				I301	XX.XXX.XXX,XX	X,XXXX	X.XXX,XX

TOTALE IMPORTO NEL PERIODO: XX.XXX,XX

(1)Legenda: MT03 obbligazioni italiane;MT04 titoli di Stato italiani; NS03 obbligazioni estere c/o CSD; NS04 titoli di Stato esteri c/o CSD; I101-I102-I103 titoli c/o ICSD; I201-I202-I203 titoli c/o ICSD emessi in Belgio, Francia e Germania; I301-I302-I303 titoli emessi in Olanda, Austria, Finlandia, Slovenia, Spagna, Portogallo, Svezia, Grecia ed Irlanda.

7.2 Allegato B - richiesta di adesione al “Servizio CCBM di restituzione diretta dei titoli nei conti liquidatori”.

BANCA D’ITALIA
Filiale di

Oggetto: richiesta di adesione al “Servizio CCBM di restituzione diretta dei titoli nei conti liquidatori”.

Il/La
(Denominazione sociale)

.....
(Codice ABI) (Codice BIC)

con sede legale in

.....
(indirizzo)

legalmente rappresentat da.....

.....

rende noto il conto liquidatore sul quale regolare le operazioni di restituzione dei titoli via CCBM relative al codice BIC a fianco dello stesso segnalato, a partire dal

Cod. c/liquidatore	Cod. BIC intermediario estero

Al riguardo:

- a) esonera la Banca d’Italia da ogni responsabilità rinveniente dalla non corretta comunicazione dei dati inerenti il codice conto liquidatore e il relativo codice BIC per ciascun intermediario estero;
- b) si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca d’Italia qualsiasi variazione dei dati inerenti il codice conto liquidatore e il relativo codice BIC per ciascun intermediario estero..

.....
(luogo e data)

.....
(firma del legale rappresentante)

7.3 ALLEGATO C: richiesta di utilizzo dei messaggi Swift per le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari

BANCA D'ITALIA
Filiale di

Oggetto: richiesta di utilizzo dei messaggi Swift per le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari

Il/La
(Denominazione sociale)

.....
(Codice ABI) (Codice BIC)

con sede legale in.....
(Stato) (Città)

.....
(indirizzo)

legalmente rappresentat da.....

.....

chiede di poter utilizzare i messaggi SWIFT previsti per le operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari dal

Al riguardo:

- a) dichiara di avere piena conoscenza delle norme stabilite in materia da codesto Istituto, nonché di accettare sin da ora ogni modifica e integrazione delle stesse, ferma restando la facoltà di rinunciare all'utilizzo dei predetti messaggi mediante comunicazione scritta a codesto Istituto;
- b) esonera la Banca d'Italia da ogni responsabilità riveniente dall'utilizzo dei messaggi di cui sopra.

La presente richiesta si intende riferita al complesso dei messaggi telematici attualmente previsti per le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari nonché per quelli che venissero introdotti in epoca successiva alla data della presente.

.....
(luogo e data)

.....
(firma del legale rappresentante)

7.4 Allegato D - CONTRATTO QUADRO SULLE GARANZIE PER OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO

Spett.le
BANCA D'ITALIA
Filiale di.....

Oggetto: Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento.

Il/La

.....(di seguito la controparte),

con sede legale in

(Stato)

(Città)

.....,
(indirizzo)

legalmente rappresentat... da

chiede di poter costituire in pegno a garanzia delle operazioni di finanziamento effettuate da codesto Istituto le attività idonee di cui all'art. 2 del Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento allegato alla presente.

Al riguardo la controparte:

- a) dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni stabilite nel "Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento" allegato alla presente, che sottoscrive a margine di ciascun foglio per conoscenza e accettazione;
- b) dichiara di aver sottoscritto con codesto Istituto almeno uno dei seguenti contratti quadro:
 - contratto quadro per le operazioni di mercato aperto
 - contratto quadro per le operazioni su iniziativa delle controparti
 - contratto per le operazioni di anticipazione infragiornaliera su pegno .

.....,

.....
(firma del legale rappresentante)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile la controparte dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le norme e le condizioni di cui agli articoli 2, commi 3, 7 e 8, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 22, comma 2, 25, 26, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 dell' allegato contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento.

.....
(firma del legale rappresentante)

CONTRATTO QUADRO SULLE GARANZIE PER OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 Definizioni

Si intende per:

- “attività idonee”: attività che possono essere utilizzate, ove richiesto dalla natura dell’operazione, nell’ambito delle operazioni di finanziamento dell’Eurosistema. Si distinguono in negoziabili e non negoziabili;
- “Banca”: la Banca d'Italia;
- “Banca centrale domestica”: la Banca centrale del paese in cui la controparte è insediata;
- “Banca centrale corrispondente”: la Banca centrale che, nell’ambito del CCBM, acquisisce la garanzia per conto della Banca centrale domestica;
- “banca custode”: la banca che svolge il servizio di custodia e movimentazione dei titoli di proprietà della controparte;
- “Caratteristiche generali”: il documento “L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euro. Caratteristiche generali degli strumenti e delle procedure di politica monetaria”, allegato I all’Indirizzo della Banca centrale europea del 31 agosto 2000 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2000/7), disponibile sul sito internet della BCE;
- “Condizioni generali per la politica monetaria”: le Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria”;
- “Condizioni generali TARGET2-Banca d’Italia: le norme e le condizioni che disciplinano il rapporto di partecipazione a TARGET2-Banca d’Italia;
- “conto pool”: il conto della controparte presso la Banca su cui sono contabilizzate le attività idonee, gestite con il sistema di pooling, stanziato a garanzia delle operazioni di finanziamento;
- “conto PM di regolamento del contante”: il conto della controparte detenuto sul Payment Module della SSP sul quale vengono accreditati/addebitati il finanziamento/rimborso nonché i flussi finanziari per la gestione delle garanzie sottostanti;
- “controparte”: controparte abilitata ad almeno una delle operazioni di finanziamento;
- “costituente”: il soggetto - la controparte o un terzo - che costituisce attività a garanzia delle operazioni di finanziamento della controparte;
- “esposizione”: la somma dei finanziamenti in essere erogati dalla Banca alla controparte e degli interessi maturati;

- “Express II”: Sistema di liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, articolato in un sistema di regolamento netto (ciclo notturno e diurno) e uno di regolamento lordo gestito da Monte Titoli spa ;
- “Eurosistema”: la Banca centrale europea (di seguito BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati appartenenti all’Unione Europea che hanno adottato l’euro (di seguito BCN);
- “giornata lavorativa”: qualunque giornata di calendario nella quale è operativo il sistema TARGET2; con riferimento ad un’obbligazione di trasferimento di titoli, qualunque giornata nella quale la procedura di regolamento lordo “Express II” gestita dalla Monte Titoli spa o qualunque altro sistema di regolamento attraverso cui il trasferimento deve essere fatto, siano operativi;
- “Guida per gli operatori per la politica monetaria”: il documento della Banca d’Italia intitolato “Strumenti di politica monetaria dell’Eurosistema: Guida per gli operatori”, disponibile sul sito internet della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it);
- “Guida CAT”: il documento della Banca d’Italia intitolato “Conti di deposito in titoli-Guida per gli operatori” disponibile sul sito internet della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it);
- “linea di credito in T2”: ammontare della liquidità infragiornaliera utilizzabile dalla controparte titolare di conto PM in T2 e abilitata alle operazioni di credito infragiornaliero;
- “Monte Titoli SpA”: società di gestione accentrata dei titoli italiani;
- “operazioni di politica monetaria di finanziamento”: operazioni di mercato aperto di immissione di liquidità e di rifinanziamento marginale;
- “operazioni di credito infragiornaliero”: “operazioni di finanziamento infragiornaliero in conto corrente concesse alle controparti previste nell’ Atto di Indirizzo della BCE del 26 aprile 2007 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2007/2 e succ. modifiche di seguito, “TARGET2 Guideline”);
- “operazioni di finanziamento”: le operazioni di politica monetaria di finanziamento e le operazioni di credito infragiornaliero.
- “partecipante diretto a TARGET2-Banca d’Italia: soggetto che detiene almeno un conto sul Payment Module della Single Shared Platform);
- “pool”: insieme di attività costituite in pegno per garantire una pluralità di operazioni di finanziamento della controparte;
- “pool residuo”: la quota del pool che non è riservata per operazioni di politica monetaria di finanziamento;
- “R.N.I.”: la Rete Nazionale Interbancaria;
- “Regolamento operativo di Express II”: regolamento operativo dei servizi di liquidazione e delle attività accessorie adottato dalla società Monte Titoli ai sensi dell’art. 46 del Provvedimento del 22 febbraio 2008 e successive modifiche emanato

dalla Banca d'Italia e dalla Consob, in attuazione dell' art. 69, comma 1, del D.lgs 58/98 ("Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria");

- "sistema di pooling": sistema in cui un insieme di attività idonee garantisce una pluralità di operazioni di finanziamento;
- "Single Shared Platform (SSP)": l'infrastruttura tecnica di TARGET2;
- "TARGET2" sistema di regolamento lordo in tempo reale di pagamenti in euro, con regolamento in moneta di banca centrale;
- "trasferimento franco valuta (TFV)" (detto anche "trasferimento Free Of Payment", FOP): trasferimento contabile di strumenti finanziari tra conti aperti presso Monte Titoli effettuato senza contestuale regolamento della corrispondente gamba contante;

Art. 2 Attività idonee

1. La Banca effettua operazioni di finanziamento garantite da attività idonee rispondenti ai criteri e alle regole in materia di valutazione e controllo dei rischi disciplinati nelle Caratteristiche generali.
2. La lista delle attività negoziabili idonee é resa pubblica e aggiornata dalla BCE a mezzo di strumenti individuati dalla BCE medesima.
3. La Banca non accetta in garanzia e la Controparte si obbliga a non prestare alla Banca in garanzia:
 - a) attività idonee emesse o garantite dalla Controparte stessa;
 - b) attività idonee il cui emittente, debitore o garante sia un soggetto con cui la Controparte abbia stretti legami, come definiti nelle Caratteristiche generali, salvo le eccezioni ivi previste; attività idonee negoziabili garantite da altre attività quando la controparte (o una parte terza con cui essa abbia stretti legami) fornisca per l'attività copertura valutaria tramite un'apposita operazione con l'emittente quale controparte, oppure assicuri sostegno di liquidità pari al 20 per cento o a una percentuale superiore dell'importo in essere dell'attività.
4. La Banca si riserva la facoltà di non accettare quali attività idonee le attività negoziabili nelle giornate in cui tali attività prevedono il pagamento di una cedola o di altri frutti.
5. La Banca si riserva il diritto di determinare, sulla scorta delle informazioni che ritenga rilevanti, se un'emissione, un emittente, un debitore o un garante soddisfano i requisiti dell'Eurosistema in termini di standard di credito.
6. Le attività che perdono i requisiti di idoneità perdono, in via immediata, la qualifica di attività idonee utilizzabili e si applica quanto previsto agli artt. 7, 8 e 9 del presente contratto.
7. Per ragioni prudenziali, la Banca può rifiutare un'attività, limitare l'uso di un'attività o applicare scarti di garanzia supplementari alle attività date a garanzia delle operazioni di finanziamento da specifiche controparti.

8. In determinate situazioni il Consiglio direttivo della BCE può decidere che siano accettate come garanzie alcuni strumenti di debito negoziabili emessi dall'amministrazione centrale di un paese del G10 non appartenente all'area dell'euro e denominati nella rispettiva valuta nazionale. Contestualmente a tale decisione sono precisati i criteri applicabili e, inoltre, le procedure da adottare per la selezione e la mobilitazione delle garanzie denominate in valuta estera, compresi le fonti e i principi di valutazione, le misure di controllo dei rischi e le procedure di regolamento, devono essere comunicate alle controparti. In deroga alle disposizioni previste nelle Caratteristiche generali tali attività possono essere depositate/registrate (emesse), detenute e regolate all'esterno del SEE e, come menzionato in precedenza, possono essere denominate in valute diverse dall'euro. Le attività del tipo di quelle considerate nel presente paragrafo per poter essere accettate in garanzia devono essere di proprietà della controparte. Le controparti che sono filiali di istituzioni creditizie situate al di fuori del SEE o della Svizzera non possono stanziare a garanzia tali attività. La costituzione di garanzie su attività del tipo di quelle considerate nel presente paragrafo non comporta in alcun modo rinuncia al regime di immunità applicabile ai beni detenuti dalla Banca d'Italia nei paesi considerati nel presente paragrafo.

9. Fatte salve le norme di carattere generale di cui al presente articolo, in caso di utilizzo di attività negoziabili emesse da soggetti residenti nei paesi del Gruppo dei Dieci non appartenenti al SEE, i rapporti tra la Controparte e la Banca sono altresì regolati nei seguenti termini: (i) la Controparte, prima di utilizzare tali attività (a) contatta la Banca e comunica se sussistono adempimenti di natura fiscale, quali, ad esempio, la presentazione di documentazione da parte della Controparte stessa e/o della Banca nonché le modalità ed i termini per l'effettuazione di questi adempimenti, nonché (b) al fine degli adempimenti fiscali, fornisce informazioni esaustive sul proprio status fiscale e sulle caratteristiche delle attività che intende utilizzare. La Controparte si obbliga a produrre la documentazione necessaria per gli adempimenti fiscali; (ii) la Banca si riserva di non accettare le attività nelle giornate che costituiscono la data fiscale di riferimento (record date) di uno stacco cedola. In nessun caso ritenute fiscali, eventualmente operate sui proventi delle attività utilizzate per garantire le operazioni di finanziamento della controparte, rimangono a carico della Banca; (iii) salvi i casi di dolo e colpa grave propri, la Banca ha diritto di rivalsa verso la Controparte per quanto dalla Banca stessa corrisposto, a chiunque e a qualunque titolo, in correlazione agli adempimenti derivanti dalla normativa fiscale estera applicabile alle predette attività.

Art. 3 Costituzione di attività idonee in garanzia

1. Le attività idonee vengono costituite in pegno a garanzia delle operazioni di finanziamento con la Banca e contabilizzate sul conto pool.
2. Le modalità di costituzione delle garanzie sono distintamente disciplinate per le attività negoziabili (sezione prima) e non negoziabili (sezione seconda).

Art. 4 Estensione della garanzia.

1. Le attività idonee costituite in pegno stanno a garantire di pieno diritto, con il loro intero valore e con le relative pertinenze l'esposizione della controparte, e qualsiasi altro diritto di credito o ragione che spetti alla Banca in dipendenza delle operazioni di finanziamento, pur se non liquido né esigibile, o anche sorto anteriormente o posteriormente all'erogazione dei finanziamenti.

Art. 5 Valutazione delle garanzie, determinazione del valore cauzionale del pool e altre misure di controllo dei rischi.

1. Il valore cauzionale del pool è pari alla somma del valore delle attività idonee come di seguito determinato.
2. Le attività idonee negoziabili sul mercato vengono valutate in base al loro valore di mercato (corso secco più eventuali interessi maturati) secondo i criteri contenuti nelle Caratteristiche generali. La Banca si riserva la facoltà di usare prezzi determinati da essa stessa o dall'Eurosistema per valutare le attività idonee qualora i prezzi di mercato non siano disponibili o gli stessi non riflettano - a suo giudizio - le condizioni correnti di mercato.
3. I prestiti bancari sono valutati in base al capitale nominale residuo.
4. Il valore cauzionale delle attività idonee viene determinato decurtando una certa percentuale (scarto di garanzia) dal valore stabilito in base ai criteri indicati nei commi precedenti.
5. La misura degli scarti di garanzia è resa pubblica dalla BCE.
6. La Banca può applicare altre misure di controllo dei rischi come indicate nelle Caratteristiche generali.

Art. 6 Utilizzo del pool per operazioni di finanziamento

1. Il pool può essere utilizzato dalla controparte a garanzia delle proprie operazioni di finanziamento, come disciplinate dai rispettivi contratti.
2. Se la controparte è abilitata alle operazioni di credito infragiornaliero, il pool residuo corrisponde alla linea di credito in Target2. Se la controparte non è abilitata alle operazioni di credito infragiornaliero, il pool residuo può essere utilizzato solo a garanzia delle operazioni di politica monetaria.
3. L'erogazione/restituzione di un finanziamento di un'operazione di politica monetaria riduce/incrementa di pari importo il pool residuo.

Art. 7 Svincolo delle attività idonee da parte del costituente

1. Le attività idonee costituite in garanzia possono essere svincolate a richiesta del costituente a condizione che il valore cauzionale del pool, dopo lo svincolo, sia superiore o pari all'esposizione in essere della controparte.

2. Il costituente deve senza indugio chiedere lo svincolo di un'attività costituita in garanzia qualora venga a conoscenza del venir meno di uno dei requisiti di idoneità della stessa o dell'esistenza di un limite alla sua utilizzabilità.

3. La Banca, verificata la sussistenza della condizione di cui al comma 1, procede allo svincolo e ne dà conferma alla controparte o, nel caso di attività non negoziabili, al costituente.

Art. 8 Svincolo delle attività idonee da parte della Banca

1. Al ricorrere delle condizioni di cui all'artt. 2, comma 5, e 7, comma 2, anche in mancanza della richiesta di svincolo da parte del costituente, la Banca procede di sua iniziativa allo svincolo delle attività non più idonee dal pool delle garanzie, previa verifica della sussistenza della condizione di cui all'art. 7, comma 1.

2. Nel caso di cui al comma precedente, la Banca ne dà comunicazione motivata al costituente.

Art. 9 Rivalutazione giornaliera del pool e controlli

1. All'inizio di ogni giornata lavorativa il valore cauzionale del pool viene aggiornato applicando i principi e i criteri di cui all'art. 5 e tenendo conto dei rimborsi e degli interessi maturati sulle attività. Vengono inoltre effettuati i controlli per verificare il permanere dei requisiti di idoneità ed utilizzabilità per singola attività.

2. Il valore delle attività che risultano non più idonee viene azzerato. Le attività non utilizzabili dalla controparte devono essere immediatamente ritirate dal costituente, al momento della ricezione della relativa comunicazione della Banca.

Art. 10 Aumenti e diminuzione del valore cauzionale del pool

1. La costituzione di garanzie, lo svincolo e la rivalutazione giornaliera determinano variazioni del valore cauzionale del pool.

2. Gli incrementi/decrementi del valore cauzionale del pool accrescono/riducono di pari importo il pool residuo.

3. Qualora i decrementi del valore cauzionale del pool rendano il pool residuo inferiore all'esposizione della controparte, quest'ultima deve immediatamente ridurre in pari misura l'esposizione oppure costituire ulteriori attività idonee in garanzia.

Art. 11 Clausola penale - Realizzazione della garanzia

1. Qualora la Controparte presenti in contropartita delle operazioni di finanziamento attività non idonee, in violazione dell'art. 2, o non provveda, entro venti giornate lavorative, a sostituire attività divenute non idonee o non utilizzabili nel corso delle operazioni di finanziamento, in violazione dell'art. 7, comma 2°, la

Banca applica una penale. Tale penale è calcolata moltiplicando il valore delle attività in relazione a cui si è verificato l'inadempimento, per una percentuale pari al tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale indicato dalla BCE, maggiorato di due punti e mezzo percentuali; l'importo ottenuto viene moltiplicato per il coefficiente 1/360.

2. Nelle ipotesi, individuate nei singoli contratti di finanziamento, di inadempienza della controparte alle obbligazioni derivanti dalle operazioni di finanziamento, la Banca può realizzare le garanzie ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. 21 maggio 2004, n. 170, mediante vendita o appropriazione totale o parziale delle attività costituite in pegno. In tali ipotesi la Banca ha facoltà di scegliere l'ordine di realizzazione delle singole attività costituite in pegno.

Art. 12 Estratto conto

1. La Banca invia quotidianamente alla controparte l'elenco delle attività presenti nel conto pool con i rispettivi valori nominali e cauzionali, aggiornati alla fine della giornata operativa precedente nonché il valore cauzionale complessivo del pool e gli importi riservati alle diverse operazioni di finanziamento.
2. Trascorsi venti giorni dalla data di ricezione da parte del titolare della comunicazione di cui al comma 1, riferita all'ultimo giorno lavorativo di ogni mese solare, senza che alcuna eccezione proveniente dal titolare sia ricevuta dalla Banca, i dati contenuti nella comunicazione s'intendono senz'altro approvati.
3. Per i prestiti conferiti in garanzia trova applicazione anche l'art. 33 del presente contratto.

Art. 13 Comunicazioni

1. Segnalazioni, conferme, e comunicazioni previste dalla presente sezione sono effettuate con le modalità specificate nella Guida CAT e nella Guida per gli operatori per la politica monetaria.

SEZIONE I

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE ATTIVITA' NEGOZIABILI

Art. 14 Costituzione in garanzia

1. La Controparte, direttamente o tramite una banca custode, può costituire in pegno attività idonee negoziabili di sua piena, esclusiva e libera proprietà, che vengono scritturate nell'apposito conto pool aperto presso la Banca. Salvo quanto previsto dall'art. 15, la costituzione del pegno su tali attività idonee avviene secondo le procedure e le regole dettate dalla normativa vigente in materia di costituzione di vincoli su strumenti finanziari.
2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, la Controparte autorizza la Monte Titoli a costituire in garanzia attività idonee, per assicurare il regolamento del saldo del contante del ciclo notturno di EXPRESS II, secondo le modalità previste dal Regolamento operativo di EXPRESS II.
3. La Controparte è in ogni caso responsabile della corretta individuazione delle attività idonee costituite in garanzia, ai sensi del comma 2.

Art. 15 Estrazione per l'attribuzione di premi

1. La Controparte esonera espressamente la Banca dalla verifica delle estrazioni delle attività negoziabili costituite in pegno per l'attribuzione dei premi nonché dall'incasso dei relativi importi. Rimane tuttavia nella facoltà della Banca provvedere a quanto sopra ove essa ritenesse, con ciò, di salvaguardare il valore della garanzia ai fini del recupero di ogni sua ragione di credito nei confronti della Controparte.

Art. 16 Uso transfrontaliero

1. Ai fini dell'uso transfrontaliero di attività idonee negoziabili tramite il canale del CCBM, opererà per conto e, se del caso, in nome della Banca, quale Banca Corrispondente:
 - la Banca centrale dello Stato in cui è situato il depositario centralizzato che ha una relazione unica e diretta con l'emittente;
 - in deroga a quanto previsto al precedente alinea, la Banca centrale che sia stata a ciò autorizzata dal Consiglio Direttivo della BCE, quale indicata dalla Banca.
2. Nel caso in cui la Controparte intenda utilizzare attività idonee negoziabili depositate all'estero, deve darne tempestiva comunicazione alla Banca, secondo gli orari e le modalità da questa indicati, fornendo, fra l'altro, indicazioni analitiche in ordine a tali attività al depositario centralizzato presso il quale sono depositate le attività stesse e all'eventuale corrispondente della Controparte stessa presso quest'ultimo.

3. La Banca si riserva il diritto di concludere l'operazione, dandone comunicazione generale in via preventiva, utilizzando la forma contrattuale che meglio garantisce i propri crediti, tenendo conto della legge applicabile nello Stato in cui sono depositate le attività e delle caratteristiche di queste ultime.

4. Le obbligazioni aventi ad oggetto la costituzione in garanzia di attività idonee negoziabili depositate all'estero vengono regolate mediante scritturazione sul conto intrattenuto dalla Controparte, o da un suo corrispondente, presso il depositario centralizzato interessato e contestualmente su quello aperto dalla Banca Corrispondente – a seconda della legge applicabile, in nome proprio, in nome della Banca ovvero in nome della Controparte – per la custodia dei titoli spettanti alla Banca, a titolo di pegno, in contropartita del finanziamento concesso.

5. Nel caso di costituzione in pegno di attività idonee depositate all'estero la Controparte si obbliga, ove ne sia fatta richiesta, a fornire alla Banca Corrispondente tutte le informazioni e a compiere tutti gli atti utili alla costituzione della garanzia, che deve essere perfezionata entro gli orari comunicati dalla Banca, nonché alla sua gestione e realizzazione ovvero allo svincolo delle attività stesse e alla loro restituzione.

6. L'adempimento da parte della Banca della propria prestazione è condizionato al ricevimento della conferma della Banca Corrispondente dell'avvenuto adempimento da parte della Controparte della propria prestazione corrispondente.

7. In alternativa a quanto previsto ai commi precedenti, la Controparte può utilizzare su base transfrontaliera attività idonee negoziabili depositate in altro Stato membro dell'Unione Europea attraverso il sistema dei collegamenti fra depositari centralizzati (c.d links). La lista dei collegamenti ritenuti dall'Eurosistema utilizzabili a tale scopo è pubblicata sul sito Internet della BCE (www.ecb.int).

Art. 17 Svincolo

1. Le modalità di svincolo delle attività idonee negoziabili sono disciplinate nella Guida CAT.

Art. 18 Costituzione e svincolo tramite una banca custode

1. Una banca custode può movimentare il conto pool della controparte a condizione che:

– sia una banca iscritta all'albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) titolare di un conto di custodia presso il depositario Monte Titoli.

– e che la controparte e la banca custode ne abbiano dato comunicazione alla Banca d'Italia tramite gli allegati 1 e 2 al presente contratto e secondo le modalità indicate nella Guida CAT.

2. La controparte, qualora si avvalga di una banca custode, rimane responsabile della individuazione delle attività idonee costituite in garanzia dalla banca custode.

3. La controparte può designare una sola banca custode.

4. La controparte deve comunicare alla Banca ogni variazione del rapporto con la banca custode secondo le modalità indicate nella Guida CAT.
5. L'incarico alla banca custode e le variazioni dello stesso non sono opponibili alla Banca fino a quando quest'ultima non abbia ricevuto la relativa comunicazione.

Art. 19 - Pagamento degli interessi e dei rimborsi di attività idonee negoziabili

1. Le somme incassate dalla Banca per interessi maturati e per rimborso di attività idonee negoziabili costituite in garanzia o per qualsiasi altra causa sono portate a credito della controparte.
2. Alla data di scadenza, totale o parziale, e di maturazione degli interessi sulle attività idonee negoziabili costituite in garanzia, la Banca riduce di pari importo il valore del pool

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE ATTIVITA' NON NEGOZIABILI (PRESTITI BANCARI)

Titolo I

Modalità di costituzione in garanzia e gestione

Art. 20 Idoneità dei prestiti bancari e requisiti aggiuntivi

1. Salvo quanto disposto all'art. 2, i prestiti bancari rientrano fra le attività idonee stanziabili a garanzia delle operazioni di finanziamento a condizione che, al momento della costituzione della garanzia, il capitale nominale residuo del prestito non sia inferiore a cinquecento mila euro.
2. Ai fini della valida costituzione di prestiti bancari a garanzia devono inoltre essere soddisfatti i seguenti requisiti legali aggiuntivi:
 - a) non devono sussistere, a carico del costituente, restrizioni, limitazioni o condizioni, legali o contrattuali, relativamente alla comunicazione all'Eurosistema di dati ed informazioni relativi al prestito bancario e al debitore del medesimo;
 - b) non devono sussistere limitazioni, legali o contrattuali, alla costituzione in pegno dei prestiti a favore dell'Eurosistema.

Art. 21 Costituzione in garanzia

1. Il costituente che intende offrire alla Banca un prestito a garanzia delle operazioni di finanziamento effettua apposita segnalazione.
2. Ricevuta la segnalazione, la Banca procede a verificarne la correttezza formale e la completezza. In caso di segnalazione formalmente non corretta o incompleta la Banca ne dà tempestiva comunicazione al costituente.
3. La Banca comunica al costituente l'accettazione o, in assenza dei requisiti di idoneità, il rifiuto dell'offerta di costituzione in garanzia.

Art. 22 Gestione del prestito in garanzia

1. Salvo il disposto del comma 2, il costituente provvede a riscuotere gli interessi, i pagamenti parziali e il prestito a scadenza, nonché i proventi derivanti da eventuali garanzie accessorie ed è autorizzato a trattenere le somme riscosse.

2. Nelle ipotesi, individuate nei singoli contratti, di inadempienza della controparte alle obbligazioni derivanti dalle operazioni di finanziamento spetta esclusivamente alla Banca la facoltà di riscuotere le somme indicate al comma 1; la Banca dà immediata informativa al debitore o al garante del prestito. La Banca si riserva la facoltà di incaricare il costituente di procedere alla riscossione delle somme per conto della Banca medesima.

Art. 23 Rettifica dei dati relativi a prestiti costituiti in garanzia

1. Il costituente si impegna a comunicare ogni variazione o rettifica dei dati relativi ai prestiti costituiti in garanzia. A mero titolo esemplificativo, costituiscono variazioni soggette all'obbligo di segnalazione quelle relative a rimborsi, anche non previsti o parziali, di capitale o a variazioni nel merito di credito del debitore.
2. Tutte le segnalazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate nei tempi e secondo le modalità indicate nella Guida per gli operatori per la politica monetaria.

Art. 24 Svincolo

1. Le modalità di svincolo delle attività idonee non negoziabili sono disciplinate nella Guida per gli operatori per la politica monetaria.

Art. 25 Costituzione in garanzia di prestiti da parte di un terzo

1. A garanzia delle operazioni di finanziamento di una controparte possono essere costituiti in pegno prestiti anche da parte di terzo, a condizione che questo:
 - sia una banca iscritta all'albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), che abbia i requisiti per essere controparte di politica monetaria;
 - abbia stipulato con la controparte apposito contratto, in conformità all'allegato 3 al presente contratto, e che copia del contratto sia prodotta alla Banca secondo le modalità indicate nella Guida per gli operatori per la politica monetaria
 - non intrattenga con altre controparti alcun rapporto contrattuale avente per oggetto o per effetto l'offerta di prestiti bancari a garanzia delle operazioni di finanziamento.
2. La controparte, qualora si avvalga di un terzo datore di garanzia:
 - dichiara e garantisce che il terzo è obbligato nei confronti di essa controparte ed a favore della Banca a compiere tutti gli atti, osservare tutte le formalità ed effettuare tutte le comunicazioni e segnalazioni nei termini e con le modalità di cui al presente contratto, nonché a porre in

essere ogni atto o attività necessari per consentire alla Banca di compiere le verifiche ed i controlli di cui agli artt 32 e successivi.

– è direttamente responsabile nei confronti della Banca dell'esattezza e della veridicità dei dati segnalati dal terzo con riferimento a ciascuno dei prestiti da quest'ultimo costituiti in garanzia a favore della controparte.

– è direttamente responsabile nei confronti della Banca del compimento o mancato compimento da parte del terzo degli atti di cui al comma 2 primo alinea.

3. La controparte comunica alla Banca, in conformità all'allegato 4 al presente Contratto, le generalità dei terzi che potranno costituire prestiti a suo favore e ogni loro successiva variazione. Le variazioni non sono opponibili alla Banca fino a quando quest'ultima non abbia ricevuto la predetta comunicazione.

Art. 26 Uso transfrontaliero

1. Nel caso in cui il contratto di prestito bancario sia governato da una legge diversa da quella italiana, si applicano le seguenti previsioni.

2. La controparte effettua apposita comunicazione alla Banca d'Italia per l'utilizzo di un prestito governato da una legge diversa da quella italiana a garanzia di operazioni di finanziamento.

3. Le segnalazioni di cui agli articoli 20 e 22 devono essere indirizzate alla Banca centrale corrispondente, secondo le modalità e le eventuali ulteriori condizioni stabilite da quest'ultima; la Banca centrale corrispondente, agli effetti del presente contratto, è la banca centrale dello Stato membro la cui legge regola il contratto di prestito bancario.

4. Le segnalazioni di cui all'articolo 23 devono essere indirizzate alla Banca d'Italia. Le segnalazioni di cui all'art. 22, nel caso di rimborso anticipato, devono essere effettuate anche nei confronti della Banca d'Italia.

5. Il prestito si intende acquisito a garanzia solo dopo che la Banca centrale corrispondente ha comunicato alla Banca di aver acquisito in nome e per conto della Banca medesima, una valida garanzia.

6. Alla costituzione in garanzia e all'utilizzo di prestiti bancari i cui contratti siano governati da una legge diversa da quella italiana si applicano le tariffe previste nella Guida OPM.

Art. 27 Veridicità delle segnalazioni

1. La controparte dichiara e garantisce che i dati relativi ai prestiti da essa segnalati o segnalati da un terzo nel suo interesse sono esatti e rispondenti al vero.

Titolo II

Modalità di valutazione del merito di credito del debitore

Art. 28 Ambito di applicazione

1. La controparte accerta il possesso di un elevato standard creditizio da parte del debitore nel rispetto di quanto previsto dal quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione del credito (Eurosystem Credit Assessment Framework, ECAF), le cui caratteristiche sono descritte nelle Caratteristiche generali.
2. A tal fine, la controparte può avvalersi di quattro fonti idonee per la valutazione del credito di debitori e garanti dei prestiti bancari: agenzie esterne per la valutazione del merito di credito ("External Credit Assessment Institutions", "ECAI"); sistemi interni messi a punto dalle banche centrali nazionali ("In-house Credit Assessment Systems", "ICAS"); sistemi basati sui rating interni delle controparti ("Internal Ratings-Based systems", "IRB") e strumenti di rating forniti da soggetti terzi ("Rating Tools", "RT").
3. L'utilizzo delle quattro fonti idonee ai fini ECAF è subordinato al rispetto dei criteri di idoneità descritti nella Caratteristiche generali. La BCE pubblica sul proprio sito le ECAI, gli ICAS e i fornitori di RT accettati.

Art. 29 Criteri di valutazione del rischio creditizio

1. Il rischio creditizio è definito in termini di rating creditizio o di probabilità di inadempienza (*Probability of Default*, PD) del debitore o garante di un prestito bancario, stimata sull'orizzonte di un anno. I valori soglia di rating e di PD sono pubblicati dall'Eurosistema nelle Caratteristiche generali.

Art. 30 Selezione della fonte

1. La controparte sceglie, all'atto della firma del presente Contratto quadro, una fonte fra quelle ammesse e, salvo che opti per la fonte ECAI, un sistema tra quelli idonei per una data fonte. A tal fine, la controparte presenta alla Banca un'apposita richiesta secondo le modalità previste dalla Guida OPM. La scelta della fonte e del sistema di valutazione del credito, effettuata dalla controparte, ha effetto anche per la valutazione del credito di debitori e garanti dei prestiti bancari costituiti in garanzia a favore della controparte da terzi soggetti, ai sensi degli articoli precedenti.
2. La controparte si deve attenere al sistema o alla fonte di valutazione della qualità creditizia per un periodo di almeno un anno. Deroghe a tale periodo minimo possono essere concesse dalla Banca, sulla base di una richiesta motivata. All'atto della scelta, la controparte si impegna inoltre a rispettare gli obblighi informativi per l'ammissione, il funzionamento e il monitoraggio dei sistemi di valutazione del credito nell'ambito dell'ECAF, così come stabiliti nelle Caratteristiche generali.

- 2(a). La controparte che sceglie la fonte ECAI potrà utilizzare il prestito se il rating del debitore o del garante, fornito da una qualunque delle ECAI utilizzabili ai fini dell'ECAF, è non inferiore alla soglia minima stabilita dall'Eurosistema.
- 2(b). La controparte che sceglie la fonte ICAS dovrà indicare di quale sistema intende avvalersi.
- 2(c). La controparte che intende utilizzare il proprio IRB deve allegare alla richiesta di utilizzo dell'IRB la documentazione prevista dalle Caratteristiche generali nonché una dichiarazione con cui si impegna a:
- consentire alla Banca di effettuare controlli ad hoc sulle procedure di comunicazione, per assicurare la coerenza tra le caratteristiche dei prestiti registrati negli archivi aziendali e quanto comunicato alla Banca d'Italia;
 - informare la Banca dei cambiamenti di idoneità e, se necessario, ritirare prestiti non più idonei immediatamente;
 - comunicare alla Banca ogni fatto o circostanza che potrebbe influenzare la continuazione nell'utilizzo dell'IRB o condizionare il modo in cui l'IRB porta a definire il merito di credito ai fini ECAF.

La Banca informa l'autorità di vigilanza competente, e, se pertinente, la società di revisione della controparte, dell'intenzione di quest'ultima di utilizzare il proprio sistema IRB ai fini ECAF.

- 2(d). La controparte che sceglie la fonte RT indica alla Banca l'RT di cui intenda avvalersi. Nella richiesta la controparte dichiara di volersi avvalere dell'RT come fonte principale di valutazione dei debitori o garanti dei prestiti offerti in garanzia alla Banca, oppure a integrazione significativa della principale fonte di valutazione selezionata. La controparte che intenda avvalersi di un RT non ancora esaminato dall'Eurosistema ai fini dell'ECAF, deve farne richiesta alla Banca con le modalità indicate nella Guida OPM. Nella richiesta la controparte attesta di avere informato il fornitore del sistema RT riguardo al processo di accettazione che l'Eurosistema condurrà nei confronti dell'RT, e che il fornitore è disponibile a collaborare appropriatamente e con continuità con l'Eurosistema. Fatte salve le disposizioni di cui agli altri articoli del presente contratto, la controparte trasmette immediatamente al fornitore dell'RT e alla Banca d'Italia qualunque informazione che possa indicare un deterioramento della qualità creditizia dei debitori o garanti valutati dall'RT, fra cui un evento di inadempienza.

3. Di norma la controparte non può fare riferimento a diversi sistemi di valutazione della qualità creditizia contemporaneamente. Tuttavia, sulla base di una richiesta motivata da presentare alla Banca, la controparte può essere autorizzata a utilizzare più di una fonte o sistema, in particolare in casi di copertura insufficiente da parte della fonte principale o altre circostanze peculiari che richiedano flessibilità. In questo caso, la controparte indica quale fonte o sistema di valutazione è da considerare come quello principale. Questa fonte o sistema principale copre la maggior parte dei debitori dei prestiti costituiti in garanzia delle operazioni di finanziamento della controparte, anche da terzi soggetti.

4. Per cambiare la fonte o il sistema usati per la determinazione della qualità creditizia, la controparte presenta apposita richiesta alla Banca.

5. La Banca comunica alla controparte l'accettazione della fonte o del sistema richiesti o l'accettazione della modifica o integrazione della fonte o sistema effettuata ai sensi dei commi precedenti, nonché le modalità e la data a partire dalla quale tale fonte o sistema potrà essere utilizzato. In caso di rifiuto, la Banca d'Italia ne dà comunicazione motivata alla controparte.

Art. 31 Enti del settore pubblico

1. Il costituente può avvalersi di un apposito criterio al fine di determinare la qualità creditizia degli enti del settore pubblico (ESP). Tale criterio è descritto nelle Caratteristiche generali.

Titolo III I controlli

Art. 32 Ambito e Finalità

1. La Banca può procedere, anche su base periodica e campionaria, alla verifica dell'esistenza dei prestiti bancari costituiti in garanzia ai sensi del presente Contratto quadro, della sussistenza dei criteri di idoneità dei medesimi e della conformità delle loro caratteristiche a quelle segnalate. La Banca può altresì verificare, anche su base periodica, la sussistenza dei requisiti di idoneità dei sistemi selezionati per la valutazione del credito ai sensi dell'ECAF.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Banca può effettuare verifiche una tantum per accertare se i sistemi interni usati dalla controparte o dagli eventuali terzi costituenti per la segnalazione dei prestiti bancari siano idonei ad assicurare segnalazioni esatte e tempestive.

3. La controparte mette a disposizione della Banca tutte le informazioni necessarie all'effettuazione dei controlli di cui al presente titolo. In particolare, la controparte si impegna a conservare per almeno cinque anni evidenza documentale atta a ricostruire i criteri che hanno presieduto all'individuazione delle informazioni fornite alla Banca ai sensi del presente titolo. La controparte si impegna a fornire tale documentazione, sulla base di un'apposita richiesta della Banca, alla Banca stessa o alla società di revisione esterna da essa incaricata ai sensi dell'art. 34.

4. La controparte si impegna ad assicurare che la Banca possa effettuare tutti i controlli previsti dal presente titolo anche presso gli eventuali terzi costituenti che abbiano costituito prestiti nel suo interesse.

Art. 33 Estratto conto trimestrale dei prestiti in garanzia

1. La Banca invia alla controparte, con cadenza trimestrale, un estratto conto riportante le principali caratteristiche e il valore cauzionale di ciascun prestito bancario che, alla fine del trimestre stesso, risulti costituito in pegno a garanzia delle operazioni di finanziamento della medesima con la Banca.
2. Entro il ventesimo giorno dalla ricezione dell'estratto conto di cui al comma precedente, la controparte segnala ogni eventuale diversità o difformità tra quanto segnalato dalla Banca e le proprie evidenze. La controparte è tenuta a verificare entro il medesimo termine l'esattezza dell'estratto conto anche con riguardo ai prestiti costituiti a suo favore da soggetti terzi.
3. Se entro tale termine di cui al precedente comma non è effettuata alcuna segnalazione di rettifica o variazione, i dati contenuti nell'estratto conto si considerano confermati.

Art. 34 Controlli sui dati di Centrale dei rischi

1. Ai fini di cui all'art. 32, la Banca può in qualsiasi momento verificare la coerenza dei dati segnalati ai sensi del presente contratto quadro con quelli riportati nella Centrale dei Rischi.

Art. 35 Controlli documentali

1. Ai fini di cui all'art. 32, a seguito di apposita richiesta proveniente dalla Banca, la controparte, entro il termine indicato nella richiesta, deve inviare copia della documentazione relativa ai contratti aventi per oggetto la concessione dei prestiti indicati nella richiesta nonché la documentazione relativa alla loro erogazione.
2. A seguito di apposita richiesta proveniente dalla Banca, la controparte dà incarico alla società di revisione esterna incaricata di certificare il bilancio di verificare l'esistenza e le caratteristiche, ad una certa data, dei prestiti oggetto della richiesta stessa. La Banca d'Italia può richiedere la verifica, da parte della società di revisione, delle caratteristiche dei prestiti costituiti in garanzia anche con cadenza periodica.

Art. 36 Controlli sui rating di agenzie specializzate

1. Se tra le fonti di valutazione scelte dalla controparte figurano le agenzie di rating esterne autorizzate (ECAI), la Banca può verificare – in base alle proprie evidenze – quanto segnalato dai costituenti relativamente al rating attribuito dalle agenzie al debitore o garante del prestito oggetto di segnalazione. Tali verifiche possono avvenire anche successivamente all'inserimento del prestito tra quelli idonei.

Art. 37 Controlli sugli IRB

1. Le controparti che hanno scelto il proprio IRB come fonte di valutazione della qualità creditizia devono fornire alla Banca i dati e le informazioni necessari per consentirle di monitorare i risultati prodotti dall'IRB stesso. In particolare, ogni anno,

le controparti devono fornire alla Banca le informazioni previste dalle Caratteristiche generali, tra cui il numero di debitori valutati come idonei dall'IRB ad una certa data e il numero di quelli che siano risultati inadempienti nei dodici mesi successivi.

2. La controparte è tenuta ad informare tempestivamente la Banca di qualunque modifica rilevante intervenuta negli elementi considerati al fine della iniziale accettazione del proprio IRB o suscettibile di influenzare l'utilizzo dell'IRB ai fini dell'ECAF.

3. La Banca analizza i risultati del sistema IRB in base alle informazioni di cui al precedente comma e fornisce le proprie valutazioni alla BCE. A questo fine, la Banca si riserva il diritto di chiedere alla controparte ulteriori informazioni, nonché di chiedere le statistiche di cui sopra anche al di fuori delle normali scadenze annuali. Sulla base di queste valutazioni, la BCE può stabilire particolari condizioni per il successivo utilizzo dell'IRB della controparte ai fini dell'ECAF.

Art. 38 Controlli sui rating tools

1. La controparte che ha scelto un Rating Tool come fonte di valutazione del credito, deve trasmettere alla Banca statistiche annuali comprendenti: (1) il numero di debitori valutati come potenzialmente idonei da parte dell'RT a inizio anno, avendo riguardo alla soglia di idoneità stabilita nell'ambito dell'ECAF, e (2) il numero di inadempienze (*default*, sulla base della definizione del quadro di riferimento di Basilea II) registrato per tali debitori nel corso dell'anno stesso. Il periodo di 12 mesi a cui fanno riferimento le suddette statistiche decorre a partire da una data indicata dalla Banca.

Art. 39 Controlli sugli enti del settore pubblico privi di rating

1. Ai sensi dell'art. 31, le controparti possono segnalare prestiti concessi a enti del settore pubblico. La Banca può verificare in qualsiasi momento l'appartenenza di detti soggetti al settore pubblico, l'effettiva assenza di rating di agenzie esterne autorizzate, nonché l'idoneità dell'ESP ai fini dell'ECAF sulla base di quanto stabilito nell'art. 31.

Art. 40 Manleva

1. La controparte dichiara di sollevare e voler tenere indenne la Banca da ogni responsabilità che possa ad essa derivare dalla comunicazione all'Eurosistema di dati ed informazioni relativi al prestito bancario ed al debitore del medesimo.

SEZIONE III Norme transitorie Art. 41

1. I conti a garanzia dell'anticipazione infragiornaliera aperti a nome delle controparti presso la Banca d'Italia alla data del 26 giugno 2010 saranno

ridenominati conti pool. Le attività idonee depositate sui conti a garanzia dell'anticipazione infragiornaliera alla data citata continueranno ad essere detenute nei conti pool e verranno gestite con il sistema di pooling.

ALL. 2

Spett.le

BANCA D'ITALIA

Filiale di.....

Oggetto: Movimentazione da parte di una banca custode di attività negoziabili nel conto pool della controparte presso la Banca d'Italia – comunicazione della banca custode

Il/La (denominazione)....., (cod. ABI).....

(di seguito "banca custode")

con sede legale in

.....
(Stato) (Città)

(indirizzo)

legalmente rappresentat.....da.....

comunica che movimenterà il conto pool presso la Banca d'Italia della Banca XX.....
(di seguito la "Controparte") utilizzando il conto titoli n° YYYYYY aperto presso la Monte Titoli

sino a sua rinuncia all'incarico da comunicare a codesto Istituto e alla Controparte con preavviso non inferiore a dieci giorni di calendario, o sino a revoca dell'incarico medesimo da parte della Controparte, da comunicare a codesto Istituto con preavviso non inferiore a dieci giorni di calendario.

Al riguardo la banca custode si impegna al rispetto degli obblighi posti al costituente dal Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento e, in particolare, dagli articoli 2, 3, 8, 13, 14, 16, 17 e 18 del citato Contratto quadro.

Inoltre, la banca custode:

- a) dichiara di essere titolare di un conto titoli presso Monte Titoli spa e di soddisfare i requisiti tecnici per la movimentazione del suddetto conto;
- b) dichiara di essere a conoscenza dei termini del Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento firmato dalla controparte;
- c) a tutti gli effetti conseguenti alla presente lettera-contratto, elegge domicilio - ai sensi dell'art. 47 del codice civile - al seguente indirizzo:

.....

.....
(Stato) (Città)

.....
(indirizzo)

d) rende noto il seguente indirizzo fax per la ricezione delle comunicazioni di codesto Istituto:

n° di fax:.....

(prefisso internazionale) (indicativo dello Stato) (indicativo della località) (n° di fax)

.....,

.....

(firma del legale rappresentante)

Oggetto: FAC-SIMILE DI CONTRATTO TRA CONTROPARTE E TERZO DATORE
PER LA COSTITUZIONE DI PRESTITI BANCARI IN GARANZIA

Tra

(denominazione controparte) _____

(codice ABI) _____

(di seguito 'controparte')

e

(denominazione terzo datore) _____

(codice ABI) _____

(di seguito 'terzo datore')

Premesso che:

la Controparte ha stipulato con la Banca d'Italia un Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento,

nel Contratto quadro è previsto che la costituzione di prestiti in garanzia possa essere effettuata da un soggetto terzo rispetto alla controparte delle operazioni di politica monetaria

Le parti convengono quanto segue:

articolo 1

1. Il terzo datore si obbliga, per il caso di costituzione in pegno di prestiti a favore della Banca d'Italia a garanzia della 'controparte', ad adempiere tutti gli obblighi che nel Contratto quadro sono posti a carico del costituente, e, in particolare:

- a compiere tutti gli atti, osservare tutte le formalità ed effettuare tutte le comunicazioni e segnalazioni dovute, nei termini e con le modalità di cui agli articoli 2, 3, 8, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 del Contratto quadro;
- a segnalare ogni variazione o rettifica dei dati relativi a ciascun prestito da esso segnalato. A mero titolo esemplificativo, costituiscono variazioni soggette all'obbligo di segnalazione quelle relative a rimborsi parziali di capitale o a variazioni nel merito di credito del debitore. Le segnalazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate nei tempi e secondo le modalità indicate nella Guida per gli operatori per la politica monetaria;
- a porre in essere ogni atto o attività necessari per consentire alla Banca d'Italia di compiere le verifiche ed i controlli di cui agli artt 32 e successivi del Contratto quadro.

2. Il terzo datore si obbliga a fornire alla controparte l'assistenza e le informazioni necessari per consentire alla medesima di adempiere le proprie obbligazioni nascenti dal Contratto quadro.

articolo 2

Il terzo datore, per i prestiti bancari costituiti in garanzia a favore della Banca d'Italia ai sensi del presente contratto, si obbliga a riscuotere gli interessi, i pagamenti parziali e il prestito a scadenza, nonché i proventi derivanti da eventuali garanzie accessorie, nonché ad accettare l'incarico al medesimo eventualmente conferito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 22 del Contratto quadro.

articolo 3

La controparte si obbliga a fornire al terzo datore l'assistenza e le informazioni necessari per consentire al medesimo di adempiere le proprie obbligazioni nascenti dal presente contratto.

articolo 4

Ciascuna delle parti può recedere dal presente contratto previo preavviso da comunicare all'altra parte almeno [...] giorni prima. Del recesso viene informata la Banca d'Italia.

ALL. 4

Spett.le

BANCA D'ITALIA

Filiale di.....

Oggetto: Costituzione in garanzia di prestiti bancari da parte di un terzo datore di pegno

Il/La sottoscritto/a comunica che, ai sensi dell'art. 25 del Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento, intende avvalersi della seguente banca per la costituzione in garanzia di prestiti bancari presso la Banca d'Italia:

Codice ABI.....

Denominazione terzo datore.....,

.....,

.....
..... (firma del legale rappresentante)

7.5 Allegato E - Lettera di richiesta di utilizzo della R.N.I.

Spett.le Banca d'Italia

Filiale di.....(*)

Oggetto: Richiesta di utilizzo della Rete Nazionale Interbancaria (RNI) per l'applicazione CAT.

Il/La codice ABI
(di seguito il titolare), aderente alla RNI e titolare del conto titoli a garanzia delle operazioni di credito dell'Eurosistema (cosidetto conto pool) aperto presso codesta Filiale, chiede di poter utilizzare i messaggi telematici dell'applicazione RNI-CAT per la movimentazione del suddetto conto mediante utilizzo di titoli depositati nel proprio conto di proprietà presso la Monte Titoli S.p.A e per richiedere operazioni di rifinanziamento marginale a richiesta.

Al riguardo il titolare:

- a) dichiara di avere piena conoscenza delle norme stabilite in materia da codesto Istituto, nonché di accettare sin da ora ogni modifica e integrazione delle stesse che codesto Istituto gli comunicherà, ferma restando la facoltà di rinunciare all'utilizzo dell'applicazione RNI - CAT mediante comunicazione scritta a codesto Istituto;
- b) dichiara di avere già provveduto allo scambio delle chiavi di autenticazione applicativa dei messaggi con il Servizio Elaborazioni e infrastrutture di codesto Istituto;
- c) esonera la Banca d'Italia da ogni responsabilità riveniente dall'utilizzo del mezzo di trasmissione in oggetto per la ricezione e/o l'invio dei messaggi di cui sopra.

..... li,

In fede
(firma del legale rappresentante)

(*) Filiale della Banca d'Italia che detiene il conto in titoli dell'ente richiedente.